



Progetto Cofinanziato dall'Unione Europea P.O. Regione Liguria FSE 2014-2020 – Asse 2 – Inclusione Sociale e Lotta alla povertà

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

OGGETTO	<i>Gestione dei servizi integrati per l'inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di svantaggio</i>
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
CONTRAENTE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Lidia Prato</i>
DEFINIZIONI	
Committente	<i>Il Servizio promozione dell'occupazione della Città Metropolitana di Genova</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Concorrente/i	<i>I soggetti ammessi a partecipare alla gara</i>
Appaltatore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Fornitore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>

SOMMARIO	
	<u>Pagina</u>
SEZIONE PRIMA – PRESCRIZIONI TECNICHE	4
Articolo 1. Oggetto	4
Articolo 2. Importi a base di gara	4
Articolo 3. Riferimenti normativi	6
Articolo 4. Finalità	9
Articolo 5. Descrizione delle prestazioni richieste	9
5.1 Servizio di orientamento	10
5.2 Servizio di mediazione al lavoro	10
5.2.1 Percorsi di mediazione al lavoro ai sensi della legge 12 marzo 1999 n.68, di cui all’articolo 1 punto 1 del capitolato	10
5.2.2 Percorsi di sostegno per lavoratori disabili occupati., ai sensi della legge 12 marzo 1999 n.68, di cui all’articolo 1 punto 2 del capitolato e a imprese.	11
5.2.3 Percorsi di mediazione al lavoro - Inclusione	11
5.2.4 Percorsi di mediazione a bassa soglia	11
5.2.5 Tirocini.....	11
5.3 Il Servizio di mediazione con le imprese del territorio.....	12
5.4 Servizio di mediazione interculturale.....	13
5.5 Servizio di interpretariato per persone non udenti	13
5.6 Servizio di supervisione.....	13
5.7 Coordinamento e programmazione.....	13
5.8 Monitoraggio.....	14
Articolo 6. Sede delle prestazioni.....	14
Articolo 7. Svolgimento delle attività	15
Articolo 8. Standard qualitativo	15
Articolo 9. Gruppo di lavoro e requisiti professionali	15
Articolo 10. Formazione degli operatori	16
Articolo 11. Gestione del gruppo di lavoro	16
SEZIONE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI	17
Articolo 12. Oneri a carico dell’Appaltatore	17
Articolo 13. Oneri a carico della Città metropolitana	17
Articolo 14. Ruoli contrattuali	17
Articolo 15. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	18
Articolo 16. Obblighi in materia di sicurezza	18
Articolo 17. Proprietà dati e brevetti	19
Articolo 18. Tutela della riservatezza	19
Articolo 19. Durata del contratto.....	19
Articolo 20. Corrispettivo.....	20
Articolo 21. Fatturazione e pagamenti	20
Articolo 22. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	21
Articolo 23. Estensioni contrattuali	21
Articolo 24. Garanzie per l’esecuzione del contratto.....	21

SOMMARIO	
	<u>Pagina</u>
24.1 Cauzione definitiva	21
24.2 Polizza di assicurazione	22
Articolo 25. Clausole di divieto	22
Articolo 26. Penali	23
Articolo 27. Risoluzione del contratto	24
Articolo 28. Recesso	24
Articolo 29. Clausole finali	25
Articolo 30. Controversie	25
SEZIONE TERZA – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA	26
Articolo 31. Criteri di aggiudicazione	26
Articolo 32. Fattori ponderali	26
Articolo 33. Offerta tecnica	27
33.1 Relazione metodologica	27
33.2 Gruppo di lavoro dedicato al servizio	27
Articolo 34. Offerta economica	28
Articolo 35. Valutazione elemento (a)	28
Articolo 36. Valutazione elemento (b.1)	29
Articolo 37. Valutazione elemento (b.2)	29
Articolo 38. Valutazione elemento (c)	30
Articolo 39. Riparametrazione dell’offerta tecnica	31
Articolo 40. Valutazione elemento (d)	32

SEZIONE PRIMA – PRESCRIZIONI TECNICHE**Articolo 1. Oggetto**

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della gestione dei servizi integrati per l'inclusione socio-lavorativa rivolta a :

- 1) persone disabili e categorie protette di cui alla Legge 68/1999, disoccupati, inoccupati
- 2) persone disabili occupate con problemi di incompatibilità con le mansioni e conseguente necessità di ricollocazione
- 3) interventi rivolti alle persone in situazione di svantaggio sociale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del d.lgs. 276/2003 che hanno difficoltà ad entrare senza assistenza nel mercato del lavoro ed in particolare alle persone:
 - a) in carico ai servizi sociali e sanitari per problemi di alcolismo o tossicodipendenza;
 - b) in carico ai servizi sociali e sanitari per problematiche di tipo psichiatrico;
 - c) assoggettate, nel corso degli ultimi cinque anni, a misure limitative della libertà
 - d) in particolari condizioni di svantaggio ed emarginazione certificate dai servizi pubblici;
 - e) i titolari del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 - f) i rifugiati legalmente residenti sul territorio di uno Stato aderente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.
- 4) persone di cui ai punti 1,3 del presente articolo, con particolari criticità di inserimento riconducibili prevalentemente a rilevanti problematiche intellettive o psichiche anche di origine genetica, rilevanti problematiche fisiche, situazioni di forte deprivazione culturale, sociale ed economica, età elevata, bassa scolarità.
- 5) imprese e altri datori di lavoro "in obbligo di legge" di assunzione di persone disabili o appartenenti alle categorie protette, ai sensi della legge 68/99 o interessate a collaborare a percorsi di inserimento lavorativo
- 6) imprese e altri datori di lavoro non in obbligo di legge interessate a collaborare a percorsi di inserimento lavorativo
- 7) cooperative sociali ai sensi della L.381/91 , in particolare di tipo b

La prestazione si svolge nell'ambito del Programma Operativo Regione Liguria FSE 2014-2020 -asse 2 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' – Priorità di investimento 9i – Inclusione attiva anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità- RA 9.2) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili

Potrà inoltre essere finanziata con ulteriori fondi nazionali e regionali che si rendessero disponibili durante lo svolgimento dell'attività.

Articolo 2. Importi a base di gara

L'appalto, di durata annuale, è suddiviso in due lotti con i seguenti importi a base di gara:

Lotto 1 – Area Genovese

Importo a base di gara € 1.129.100,00 al netto degli oneri fiscali, risultanti dalla somma delle seguenti componenti:

▪ a corpo:

gestione dei servizi integrati per l'inclusione socio-lavorativa (descritti in particolare all'art. 5 del presente capitolato) €1.091.600,00

▪ a misura:

riconoscimento di un importo di € 500, non soggetti a ribasso, per i percorsi di cui all’art.5 del capitolato con le specifiche di seguito descritte, con esito assunzionale realizzato, fino a un massimo di 75 percorsi nell’anno,€ 37.500,00

1. percorsi dedicati a persone di cui al punto 1,(art.1) se assunte in aziende non soggette all’obbligo di legge 68/99, escluse le cooperative sociali di tipo B
2. percorsi dedicati a persone con invalidità civile superiore al 79%
3. percorsi dedicati a persone con invalidità riconosciuta a fronte di prevalente disabilità nell’area psichica e/o intellettiva
4. percorsi dedicati a persone appartenenti alle tipologie di cui ai punti 1,2, 3, 4 (art.1)con età superiore a 50 anni
5. percorsi dedicati a persone segnalate dal circuito penale o dai servizi di salute mentale o dai servizi per la dipendenza, non iscritte al collocamento mirato di cui alla Legge 68/99
6. percorsi dedicati a donne appartenenti alle tipologie di cui ai punti 1,2, 3, 4, (art.1)
7. percorsi dedicati a persone di cui al punto 1 (art.1) nell’ambito di una convenzione stipulata ai sensi dell’art.14 d.lgs 276/2003 con azienda reperita dal servizio di mediazione

Per “percorso con esito assunzionale” si intende un percorso che termina con un contratto legale di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, di durata almeno semestrale.

Nel determinare l’importo a base di gara si è fatto riferimento anche al “costo medio orario per dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi”, indicato nella tabella allegata al Decreto del 19 maggio 2010 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato nel S.O n.289 alla G.U n.303 del 29/12/2010. In particolare si è fatto riferimento alla tabella relativa alle aziende che occupano oltre 50 dipendenti e ai livelli II, III, IV.

Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00, non sussistendo rispetto all’esecuzione del presente servizio, rischi di natura interferenziale

Lotto 2 – Area del Tigullio

Importo a base di gara 339.755,00, al netto degli oneri fiscali, risultanti dalla somma delle seguenti componenti:

▪ **a corpo:**

gestione dei servizi integrati per l’inclusione socio-lavorativa (descritti in particolare all’art. 5 del presente capitolato..... € 329.755,00

▪ **a misura**

riconoscimento di un importo di € 500, non soggetti a ribasso,per i percorsi di cui all’art.5 del capitolato con le specifiche di seguito descritte, con esito assunzionale realizzato, fino a un massimo di 20 percorsi nell’anno€ 10.000,00

1. percorsi dedicati a persone di cui al punto 1 (art.1) se assunte in aziende non soggette all’obbligo di legge 68/99, escluse le cooperative sociali di tipo B
2. percorsi dedicati a persone con invalidità civile superiore al 79%
3. percorsi dedicati a persone con invalidità riconosciuta a fronte di prevalente disabilità nell’area psichica e/o intellettiva
4. percorsi dedicati a persone appartenenti alle tipologie di cui ai punti 1,2, 3, 4 (art.1) con età superiore a 50 anni
5. percorsi dedicati a persone segnalate dal circuito penale o dai servizi di salute mentale o dai servizi per la dipendenza, non iscritte al collocamento mirato di cui alla Legge 68/99
6. percorsi dedicati a donne appartenenti alle tipologie di cui ai punti 1,2, 3, 4, (art.1)
7. percorsi dedicati a persone di cui al punto 1 (art.1) nell’ambito di una convenzione stipulata ai sensi dell’art.14 d.lgs 276/2003 con azienda reperita dal servizio di mediazione

Per “percorso con esito assunzionale” si intende un percorso che termina con un contratto legale di lavoro

dipendente, anche a tempo determinato, di durata almeno semestrale.

Nel determinare l'importo a base di gara si è fatto riferimento anche al "costo medio orario per dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi", indicato nella tabella allegata al Decreto del 19 maggio 2010 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato nel S.O n.289 alla G.U n.303 del 29/12/2010. In particolare si è fatto riferimento alla tabella relativa alle aziende che occupano oltre 50 dipendenti e ai livelli II, III, IV.

Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00, non sussistendo rispetto all'esecuzione del presente servizio, rischi di natura interferenziale

In caso di compresenza di più caratteristiche all'interno dello stesso percorso l'importo per la prestazione variabile è riconosciuto una volta sola

Articolo 3. Riferimenti normativi

Normative dell'Unione Europea

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;

Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità , di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Accordo di Partenariato Italia 2014 - 2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021;

Programma operativo FSE 2014 - 2020 della Regione Liguria approvato con decisione di esecuzione C(2014)9752 finale della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014 (PO FSE);

Normativa nazionale

Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni

Legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 11, "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";

Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro", a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Legge delega 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (legge Bassanini)

Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (Bassanini bis);

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, il capo IV – art. 143, comma 2, laddove si prevede che la Regione attribuisca di norma alle Province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale;

Testo unico n. 286/1998 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni.

Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n. 181 che detta disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che all'art.19 prevede che alla Provincia spettano le funzioni amministrative di interesse provinciale relative ai compiti connessi alla formazione professionale, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;"

Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche;

Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Testo Unico degli appalti e successive modificazioni ";

Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53 "Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici";

Decreto del Presidente della Repubblica del 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/14/CE e 2004/18/CE;

Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Legge 106 del 12/7/2011 di conversione del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo);

Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009 che applica la Comunicazione della Commissione europea 2009/C 83/01 "Quadro temporaneo per gli aiuti di stato destinati a favorire l'accesso al finanziamento nel contesto della crisi economica e finanziaria attuale";

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";

Intesa Stato Regioni 2011-2012 su ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive del 20 aprile 2011.

Legge 12 novembre 2011 , n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

Direttiva n. 14 del 22/12/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione-"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni

sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", con particolare riferimento alle previsioni dell'art. 1, commi 427 e 429;

La Legge 27 febbraio 2015, n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";

Normativa regionale

Deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015 n. 6 di presa d'atto del Programma operativo regionale FSE 2014/2020 nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

Legge regionale 20 agosto 1998, n.27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e ss.mm.ii.;

Legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;

Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;

Piano Triennale Regionale dell'Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell'art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009;

Deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2014 n. 992 di Applicazione alla programmazione comunitaria 2014/20 (PO FSE) delle disposizioni adottate per il Programma Operativo dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per gli anni 2007/13 (PO CRO FSE), che conferma in via transitoria, per la programmazione 2014/2020 PO FSE:

- Disposizioni Attuative delle Azioni del PO CRO FSE per gli anni 2009-2013 (nel seguito "Disposizioni Attuative PO CRO FSE"), approvate con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2009 n. 824 e s.m.i.;
- Manuale operativo sulle modalità di gestione e rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo Approvato con Decreto del Dirigente n. 2836 del 18/10/2011 e s.m.i.;
- Manuale dei controlli di primo livello dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE ob. Competitività regionale e occupazione, approvato con decreto del Dirigente del 24 ottobre 2012 n. 3672;
- Deliberazione di Giunta Regionale 8 novembre 2013 n. 1391 "approvazione indirizzi metodologie per l'adozione delle opzioni di semplificazione – unità di costo standard e somme forfettarie – di cui al Reg. (CE) n. 396/2009 e Linee Guida per i controlli delle operazioni finanziate con U.C.S.";

Marchio e sistema di identificazione dei servizi per l'impiego approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 15 giugno 2001 n. 675, come modificata con deliberazione di Giunta regionale 15 febbraio 2002 n. 122;

Indirizzi Operativi in ordine alla realizzazione in Liguria del Sistema Informativo del Lavoro (S.I.L.), della Borsa Continua del Lavoro, ed alle loro interconnessioni con il Sistema Informativo Integrato Regionale per l'Occupazione (S.I.R.I.O.), approvati con deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2003, n.1501;

Indirizzi regionali relativi all'accreditamento dei datori di lavoro e alla trasmissione informatica delle comunicazioni da essi dovute ai servizi competenti, approvati con deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2008, n.10;

Istituzione dell'elenco regionale e avvio delle procedure di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, effettuata a mezzo di deliberazione della Giunta Regionale 8 gennaio 2010, n. 2;

Nuovi Indirizzi Operativi in ordine ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n.442/2000 e dei Decreti Legislativi n.181/2000 e n. 297/2002, approvati con deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2014, n.587;

Disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento reinserimento lavorativo e tirocini estivi approvata con deliberazioni della Giunta Regionale 5 agosto 2013, n.1052;

Deliberazione n.375 del 2015 con cui Regione Liguria ha approvato l'invito a presentare progetti finalizzati all'organizzazione e gestione dei Servizi per l'Impiego per gli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2014-2020

Deliberazione della Giunta Regionale n. 722 del 29/05/2015 "Approvazione degli esiti della procedura di selezione e ammissione a finanziamento dei progetti per l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego per il 2015 e il 2016 in risposta all'invito di cui alla DGR 375/2015 a valere sul POR FSE 2014-2020"

Articolo 4. Finalità

Le finalità dei servizi integrati per l'inclusione socio-lavorativa di persone di cui all'articolo 1 e dei servizi alle imprese sono:

- (1) Sviluppare percorsi di orientamento finalizzati a valutare e migliorare l'occupabilità e a favorire l'inserimento socio-lavorativo attraverso la definizione di progetti personalizzati di accompagnamento al lavoro;
- (2) sostenere le persone di cui all'articolo 1 nella ricerca attiva di un' occupazione attraverso l'utilizzo di percorsi di formazione e mediazione o con il solo collocamento mirato;
- (3) promuovere interventi di mediazione al lavoro maggiormente personalizzati per le persone ad inserimento critico, che offrano sostegno e accompagnamento al mondo del lavoro, in contesti produttivi reali, idonei e compatibili con le loro problematiche;
- (4) offrire alle persone disabili di cui all'art.1.2 e alle imprese sostegno nelle situazioni critiche che si vengono a creare in costanza di rapporto di lavoro, migliorando l'adattabilità dei lavoratori disabili e delle imprese, con l'obiettivo del mantenimento del posto di lavoro;
- (5) offrire alle imprese un supporto nella scelta dei lavoratori sopra indicati e nella fase di integrazione degli stessi nell'organizzazione aziendale, nonché fornendo informazioni sulle opportunità previste dalla normativa nazionale e/o regionale;
- (6) promuovere altre forme di occupazione in aziende non in obbligo;
- (7) promuovere la collaborazione con la cooperazione sociale di tipo B, anche attraverso l'attivazione di convenzioni ex art. 14 del D.lgs.276/2003
- (8) promuovere la piena integrazione tra servizi pubblici e privati, territoriali, di formazione e di inserimento lavorativo;
- (9) diffondere il principio di responsabilità sociale per favorire lo sviluppo di un mercato del lavoro inclusivo;
- (10) diffondere la cultura e la prassi del "ragionevole accomodamento" di cui alla Convenzione ONU sulla disabilità, cioè sull'adattamento reciproco di persone e imprese, nella logica del collocamento mirato.

Articolo 5. Descrizione delle prestazioni richieste

La prestazione oggetto del presente capitolato riguarda la gestione dei servizi integrati per l'inclusione socio-lavorativa.

Tali servizi devono essere organizzati nel rispetto da quanto previsto dalla D.G.R 1589 del 28 novembre 2008 "Indirizzi operativi regionali in ordine ai servizi per l'impiego rivolti alle persone disabili, ai sensi della legge regionale 1 agosto 2008, n.30".

Tali servizi devono fornire le prestazioni sotto descritte, organizzandole nella logica delle "filieri" secondo i seguenti target:

- Persone iscritte al collocamento mirato di cui alle legge 68/99 di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 1
- Persone in condizione di svantaggio di cui ai punti 3 dell'articolo 1

- Persone con situazioni di particolare criticità di inserimento di cui al punto 4 dell'art 1.

Si precisa che “l'organizzazione per filiera” prevede, ai sensi del presente capitolato, la presenza di operatori specializzati per gli specifici target, con conoscenze della rete dei servizi soci sanitari di riferimento e competenze per la progettazione di percorsi idonei per utilizzo di strumenti, tempistica e rete aziendale di riferimento.

Possono essere previste ulteriori specifiche organizzative in relazione alle esigenze dei differenti target (es. giovani) o ad esigenze di raccordo con progetti promossi dalla Città Metropolitana, dalla Regione Liguria o da altri soggetti pubblici o privati.

Sono escluse dal presente capitolato le attività in obbligo di legge ai sensi della Legge 68/1999 svolte dai cosiddetti “uffici competenti” di cui all'articolo 6 della stessa legge

5.1 Servizio di orientamento

Sono previste le seguenti attività:

- prima analisi della domanda e della sua congruità, lettura della documentazione disponibile e attribuzione alla specifica filiera di intervento (disabilità, salute mentale, esecuzione penale, dipendenza, svantaggio sociale, necessità di interventi a “bassa soglia”);
- erogazione di informazioni inerenti la normativa vigente in materia di occupazione e mercato del lavoro, l'offerta dei servizi per l'Impiego, dei servizi per l'Inclusione e dei servizi della rete territoriale, gli adempimenti relativi ai Centri per l'Impiego e al Collocamento disabili;
- colloquio orientativo rivolto soprattutto a condividere attitudini, capacità, potenzialità, limiti derivanti dalla disabilità o da altre condizioni di svantaggio, motivazione della persona nei confronti del lavoro e ad individuare margini di miglioramento/rafforzamento del profilo professionale e dell'occupabilità;
- attivazione dei servizi socio sanitari territoriali quando necessario e possibile;
- presa in carico e presidio del percorso - intesi come avvio della persona ad un progetto di transizione al lavoro attraverso l'ausilio di risorse interne (servizi di mediazione al lavoro) ed esterne (servizi di formazione, servizi territoriali, agenzie convenzionate e/o autorizzate) e monitoraggio del percorso stesso;
- colloqui di approfondimento della situazione personale ed eventuale ridefinizione dei percorsi individualizzati e colloqui di gestione condivisi con la rete, se attivata;
- raccordo con tutti i servizi/progetti formativi o di politiche del lavoro dedicati alle persone in cerca d'occupazione e/o specifici per fasce deboli;
- disponibilità all'utilizzo dell'applicazione della metodologia ICF, se previsto da direttive regionali;
- attività di back office, che comprendono: le riunioni dell'équipe operativa; la partecipazione alle attività di formazione e di supervisione; la registrazione dei dati relativi all'utenza con le modalità previste dal sistema informativo dell'Amministrazione; la ricerca - produzione - organizzazione di documentazione informativa di supporto all'attività orientativa; il raccordo con gli operatori dei Servizi e delle Agenzie territoriali coinvolte nei percorsi individualizzati; il raccordo con i Centri per l'impiego.

5.2 Servizio di mediazione al lavoro

5.2.1 Percorsi di mediazione al lavoro ai sensi della legge 12 marzo 1999 n.68, di cui all'articolo 1 punto 1 del capitolato

Attivazione delle seguenti azioni:

- accoglienza delle persone segnalate dal servizio di orientamento; percorsi di mediazione al lavoro attraverso l'impiego di diverse metodologie e strumenti: colloquio individuale, attività seminariali di gruppo, attivazione di tirocinio/work experience, incrocio domanda e offerta, con candidatura delle persone coerente con i profili indicati dalle aziende, nello spirito del collocamento mirato). Il tempo della presa in carico è individuale con una durata massima di nove mesi al termine dei quali, in caso di mancata occupazione, possono avere continuità le attività di incrocio domanda e offerta.

5.2.2. Percorsi di sostegno per lavoratori disabili occupati., ai sensi della legge 12 marzo 1999 n.68, di cui all'articolo 1 punto 2 del capitolato e a imprese.

Il percorso è rivolto a persone disabili e/o a imprese che si rivolgono al servizio per un sostegno ad una situazione di crisi relativa a dipendenti in particolari condizioni di svantaggio, con problemi di incompatibilità tra la mansione svolta e la disabilità.

Attivazione delle seguenti azioni:

- sostegno al lavoratore e all'impresa nella fase iniziale dell'inserimento realizzato dai servizi di mediazione
- sostegno al lavoratore e/o all'impresa in situazioni critiche che si vengono a creare successivamente all'assunzione, con l'obiettivo di facilitare la permanenza del lavoratore nell'azienda.
- sostegno al lavoratore che, per particolari criticità legate alla disabilità, richiede di essere ricollocato in altra impresa

Il tempo massimo di durata del percorso è di nove mesi.

5.2.3. Percorsi di mediazione al lavoro - Inclusione

Il percorso è rivolto a persone in situazione di svantaggio di cui al punto 3 dell'articolo 1 del capitolato

Attivazione delle seguenti azioni:

- accoglienza delle persone segnalate dal servizio di orientamento; moduli di socializzazione al lavoro attraverso l'impiego di diverse metodologie e strumenti (colloqui individuali orientativi o formativi, attività di gruppo, laboratori di formazione, tirocinio/work experience,...) per un tempo minimo di due mesi e massimo di tre mesi dalla presa in carico della persona.
- attivazione di percorsi di mediazione al lavoro attraverso l'impiego di diverse metodologie e strumenti (colloquio individuale, attività seminariali di gruppo, attivazione di tirocinio/work experience, incrocio domanda e offerta, con candidatura delle persone coerente con i profili indicati dalle aziende). Il tempo della presa in carico è di norma di 9 nove mesi, con la possibilità di prorogare fino a 12 per chi non ha usufruito del modulo di socializzazione al lavoro.

5.2.4. Percorsi di mediazione a bassa soglia

Il percorso è rivolto a persone di cui al punto 4 dell'articolo 1 del capitolato

Attivazione delle seguenti azioni:

- A accoglienza delle persone segnalate dal servizio di orientamento e approfondimento della conoscenza della persona;
- Attività di osservazione in azienda attraverso l'attivazione di tirocini in situazione lavorative protette, fortemente adattate alle specificità individuali;
- Attività di formazione sulle competenze lavorative di base
- Graduale avvicinamento, quando possibile, all'inserimento lavorativo
- Fase di sostegno nel primo periodo di assunzione, se realizzata.

Il tempo della presa in carico è di massimo 12 mesi

5.2.5. Tirocini

Tutti i percorsi di mediazione sopradescritti prevedono di norma l'attivazione di un tirocinio, in particolare del tirocinio di inserimento, secondo gli standard qualitativi e le modalità descritte dalla DGR 1052/2013.

Per l'attivazione si prevedono le seguenti fasi:

- (1) Promozione e Progettazione: individuazione dell'azienda, analisi della postazione aziendale, individuazione del ruolo e delle mansioni, secondo lo spirito e le compatibilità previste dal collocamento mirato
- (2) Gestione: predisposizione e gestione della pratica;

- (3) Tutoraggio: colloqui con il lavoratore e con il referente aziendale e visite in azienda per monitorare l'andamento dell'esperienza formativa sul lavoro; interventi di mediazione necessari
- (4) Verifica ed esito finale.

Il servizio richiede l'organizzazione di seminari informativi della durata di n. 4 ore sui concetti di base relativi alla sicurezza e alla contrattualistica con eventuale partecipazione di personale del CPI. Le persone devono partecipare ai seminari di norma prima dell'inizio del tirocinio.

Il servizio richiesto prevede sia l'attività di attivazione dei tirocini sia l'erogazione dell'indennità alle persone. Comprende inoltre lo svolgimento di tutta l'attività amministrativa connessa alle prestazioni richieste e l'aggiornamento tempestivo dei software operativi utilizzati ed eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

L'indennità erogata alle persone non deve essere inferiore a:

tirocinio part time (fino a 25 ore settimanali): 200,00 euro mensili

tirocinio tempo pieno (secondo lo specifico contratto di lavoro dell'azienda di inserimento): 300,00 euro mensili

Sono consentite deroghe motivate da incompatibilità per le persone tra indennità di tirocinio ed altre indennità, dettate da normative specifiche.

E' richiesta l'attivazione di un numero minimo di tirocini, suddivisi per lotto:

- Lotto 1: n. 300 tirocini (full time o part time secondo il progetto individuale);
- Lotto 2: n. 40 tirocini (full time o part time secondo il progetto individuale);

La durata standard prevista per ogni tirocinio è di 3 mesi, ma la tempistica deve essere calibrata sul progetto individuale e in coerenza alla normativa regionale.

5.3 Il Servizio di mediazione con le imprese del territorio

Attivazione delle seguenti azioni:

Raccordo con il servizio imprese dell'Ufficio inclusione per la presa in carico di aziende in obbligo disponibili all'attivazione di percorsi di incontro domanda e offerta e/o di mediazione finalizzati all'assunzione

Monitoraggio periodico della situazione delle aziende in carico con il servizio imprese dell'Ufficio inclusione

Ricerca autonoma di aziende interessate ad accogliere persone da avviare con percorsi di mediazione, finalizzati all'osservazione, alla formazione e/o all'assunzione; in particolare la ricerca va indirizzata verso le imprese che, avendo meno di quindici dipendenti, non risultano in obbligo rispetto alla legge 12 marzo 1999, n. 68

Analisi dei posti di lavoro aziendali per l'individuazione delle persone più adatte a ricoprire il ruolo richiesto

Preselezione e matching

Consulenza alle aziende sull'individuazione di nuovi profili e postazioni idonee all'inserimento

Analisi dei posti di lavoro per i quali le aziende hanno fatto richiesta di esonero parziale, al fine di verificarne la reale necessità e trasformare se possibile in postazione lavorativa per inserimento

Ricerca di aziende disponibili all'esternalizzazione di commesse di lavoro a cooperative sociali di tipo B per l'applicazione dell'art 14 del d.lgs 276/03

Ricerca autonoma di aziende con situazioni lavorative parzialmente protette, all'interno di processi di lavoro reali; in contesti lavorativi coerenti, fortemente adattate alle specificità individuali delle persone inserite nei percorsi di cui al punto 5.2.4

Collaborazione con la cooperazione sociale, in particolare di tipo B

Collaborazione con agenzie pubbliche e private di inserimento lavorativo per la condivisione delle risorse aziendali

Applicazione di strumenti di "ragionevole accomodamento" (Convenzione ONU sulla disabilità), cioè strumenti per l'adattamento reciproco di persone e imprese, nella logica del collocamento mirato

Disponibilità alla ripresa dell'applicazione della metodologia ICF, se previsto da direttive regionali

5.4 Servizio di mediazione interculturale

Nel caso in cui i Servizi di orientamento e mediazione di cui ai punti 5.1 e 5.2 siano rivolti a cittadini stranieri extracomunitari l'appaltatore deve fornire, se necessario, un idoneo supporto di mediazione interculturale, per agevolare la reale accessibilità della persona ai servizi offerti e agli strumenti utilizzati.

5.5 Servizio di interpretariato per persone non udenti

Nel caso in cui i Servizi di orientamento e mediazione di cui ai punti 5.1 e 5.2 siano rivolti a cittadini disabili non udenti che utilizzano la lingua dei segni, l'appaltatore deve fornire un idoneo supporto (interpretariato) per agevolare la reale accessibilità della persona ai servizi offerti e agli strumenti utilizzati.

Il Servizio di interpretariato deve essere fornito, nell'ambito del progetto individuale definito con l'orientatore, anche a supporto della partecipazione delle persone non udenti agli altri servizi forniti dall'Amministrazione (es. per supportare la frequenza di corsi, ecc).

5.6 Servizio di supervisione

L'Appaltatore deve garantire un servizio di supervisione sulla conduzione dei casi, per agevolare la presa in carico dei casi più complessi da parte degli operatori e migliorare gli esiti dei percorsi stessi. Il servizio deve essere articolato su un numero di ore annuo congruo in relazione al numero dei casi in carico e deve riguardare tutti gli operatori che gestiscono i diversi percorsi di orientamento e mediazione.

5.7 Coordinamento e programmazione

L'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto previsto in merito al coordinamento e alla programmazione delle attività.

Entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare un cronoprogramma delle attività in conformità a quanto previsto dal capitolato e dall'offerta.

Il cronoprogramma deve essere condiviso e la sua accettazione formalizzata in un verbale controfirmato da entrambe le parti. Allo stesso modo deve essere approvata e formalizzata ogni sua successiva variazione. Il cronoprogramma, oltre alle attività relative ai servizi erogati all'utenza, deve prevedere il programma delle attività di supervisione e di formazione rivolte agli operatori di cui al punto 5.6 e all'art.10 del presente capitolato.

Per quanto riguarda il coordinamento e la programmazione tra l'Appaltante e l'Appaltatore, si prevedono raccordi a due livelli:

- (A) Coordinamento generale: tra Direzione dell'Area (o persona delegata) e Direzione dell'Appaltatore (o persone delegate). Si definiscono in questa sede gli obiettivi da raggiungere e la pianificazione delle attività dei servizi da erogare, secondo quanto proposto nell'offerta e quanto indicato dall'Amministrazione, formalizzato nel cronoprogramma, e si concordano eventuali scostamenti dalla programmazione generale per attività specifiche. A tal fine si effettuano incontri periodici (indicativamente quadrimestrali) nei quali l'Appaltatore propone il documento di programmazione del quadrimestre successivo che viene discusso dal gruppo di coordinamento e validato o emendato; nello stesso incontro si svolge il monitoraggio degli esiti delle attività del quadrimestre concluso, i cui dati sono inseriti nello stesso documento;
- (B) Coordinamento di filiera: tra referenti per l'Ufficio dei singoli settori e i coordinatori e operatori (sia dei servizi di orientamento che di mediazione) dell'Appaltatore dedicati ai singoli settori di intervento. Il Coordinamento di filiera ha la funzione di monitorare e valutare l'erogazione dei servizi rivolti ai singoli "target" e i loro esiti e di fornire input per lo sviluppo di nuovi progetti e servizi; gli incontri avranno cadenza indicativamente mensile.

Il soggetto aggiudicatario del lotto 1 – Area Genovese deve indicare un coordinatore del servizio di orientamento e un coordinatore del servizio di mediazione al lavoro

Il soggetto aggiudicatario del lotto 2 – Area del Tigullio deve indicare un coordinatore unico per il servizio di orientamento e mediazione al lavoro.

I coordinatori hanno il compito di garantire i raccordi funzionali tra il servizio di orientamento e quello di mediazione e, all'interno di quest'ultimo, tra i diversi percorsi, con l'obiettivo di promuovere i migliori esiti individuali.

I coordinatori devono anche garantire il funzionamento dei servizi trasversali di cui ai punti 5.4, 5.5, 5.6, nonché promuovere il lavoro di rete sui singoli territori, in collaborazione e secondo le linee stabilite dall'Amministrazione.

A conferma di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, l'Appaltatore deve produrre, entro quindici giorni successivi, naturali e consecutivi, dalla data della determinazione di aggiudicazione dell'appalto quanto segue:

- l'elenco del personale dedicato al servizio, corredato per ciascun soggetto dal relativo contratto di lavoro stipulato, nonché comprovarne le conoscenze e le competenze mediante produzione dei titoli di studio e di attestati di frequenza a corsi di formazione e/o aggiornamento specifici, esperienze pregresse documentate, attività di docenza documentate, partecipazioni a ricerche e pubblicazioni (art. 9 del presente Capitolato);
- nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'art. 18 del presente Capitolato d'Oneri
- il nominativo del soggetto referente unico (per ciascun lotto) per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (art. 14 del presente Capitolato);
- contratto di assicurazione relativo alla copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi, così come previsto dal successivo art. 24.2, regolarmente sottoscritto e corredato della relativa attestazione di avvenuto pagamento del premio.

5.8 Monitoraggio

Gli operatori dell'Appaltatore sono tenuti all'utilizzo puntuale e corretto del sistema informativo dell'Amministrazione.

In sede di coordinamento generale e di filiera, saranno monitorati i risultati e le criticità emerse nel lavoro per sviluppare conseguenti strategie di intervento.

L'Appaltatore si impegna a realizzare, ai fini del monitoraggio, il documento di cui al punto 5.7 (lettera A coordinamento generale) con cadenza quadrimestrale.

L'Appaltatore garantisce l'utilizzo di un sistema elettronico di rilevazione delle presenze giornaliere dei propri operatori. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione richiedendo apposita documentazione. Nell'offerta l'appaltatore deve descrivere le specifiche del sistema di rilevazione e il tipo di reportistica che può fornire per il controllo.

L'Appaltatore presenta mensilmente alla Provincia un sintetico report, firmato dalla Direzione dell'Appaltatore, sotto forma di autocertificazione, attestante l'attività svolta nel periodo con riferimento agli obblighi contrattuali, contenente anche un riepilogo del monte ore svolto dagli operatori. Tale report accompagnerà la fatturazione mensile della prestazione, di cui al punto 21 del capitolato.

Articolo 6. Sede delle prestazioni

I servizi oggetto del presente appalto saranno organizzati territorialmente come di seguito indicato:

Lotto 1

Servizio di orientamento

Sede del servizio: unità operativa della Città Metropolitana, ubicata in Via Cesarea, 14 - Genova

Servizio di mediazione al lavoro

Sede del servizio: unità operativa della Città Metropolitana, ubicata in via Ippolito d'Aste, civ 4r/6r/8r per numero 17 postazioni.

Sono da indicare a cura dell'appaltatore le ulteriori postazioni di lavoro che si renderanno necessarie per lo svolgimento di tutte le attività indicate nell'offerta.

Lotto 2

Per il servizio di orientamento e di mediazione al lavoro le unità operative devono essere indicate a cura dell'Appaltatore nel Comune di Chiavari

Sia per il lotto 1 che per il lotto 2 la prestazione può essere svolta anche presso sedi differenti da quelle indicate nel presente capitolato. Eventuali attività da realizzare fuori dal territorio provinciale (per es. per partecipazione a convegni e progetti, su richiesta dell'Amministrazione) potranno essere oggetto di specifici accordi tra Amministrazione e Appaltatore.

Articolo 7. Svolgimento delle attività

Le attività standard dei Servizi si articolano secondo un modello di 36 ore settimanali.

Sia per il Lotto 1 sia per il Lotto 2, i Servizi di orientamento operano con un orario compatibile a quello dei Centri per l'impiego, indicato in allegato A.

I Servizi di mediazione al lavoro operano nelle 36 ore settimanali, offrendo la garanzia di un adeguato orario di ricevimento, anche telefonico, per persone e aziende, compatibile a quello dei Centri per l'impiego, indicato in allegato A.

L'orario dei servizi dovrà essere proposto nell'offerta e validato in sede di approvazione del cronoprogramma. Eventuali modifiche devono essere concordate con l'Amministrazione.

Inoltre, al fine di migliorare l'offerta dei servizi per target specifici di utenza e/o per la realizzazione di progetti particolari, potranno essere concordati in sede di programmazione quadrimestrale orari, sedi e modalità lavorative differenti da quanto validato nel cronoprogramma, sempre all'interno dell'orario complessivo contrattualmente concordato.

Articolo 8. Standard qualitativo

Le modalità di erogazione dei servizi devono essere coerenti a quanto previsto dalla DGR n.1589 "Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l'impiego rivolti ai disabili".

L'Appaltatore si impegna ad adeguarsi ai sistemi di qualità, certificazione e accreditamento, qualora le normative comunitarie, nazionali o regionali lo prescrivano.

L'inosservanza di quanto previsto nel presente articolo darà luogo all'applicazione delle penali di cui all'articolo 24.4.

L'Appaltatore prende atto che l'Amministrazione ha svolto il percorso di certificazione ISO 9001 e s'impegna ad uniformarsi e ad applicare i flussi, le procedure, le istruzioni e la modulistica, come definiti dal sistema di gestione per la qualità dell'Amministrazione.

Articolo 9. Gruppo di lavoro e requisiti professionali

Per l'espletamento del servizio, l'appaltatore deve avvalersi di personale dotato delle conoscenze e competenze, così come indicato nell'Allegato tecnico B (Conoscenze e competenze operatori), in misura numerica e qualitativa tale da soddisfare tutte le esigenze dei servizi sopra descritti.

È richiesta un'esperienza professionale sulle specifiche filiere, nell'ambito di attività analoghe, di almeno un anno per gli orientatori e i mediatori e di due anni per i coordinatori.

Il numero di operatori impegnati nelle attività sopra descritte deve essere congruo rispetto al bacino di utenza potenziale descritto nell'Allegato tecnico C (Descrizione del contesto), alle caratteristiche delle prestazioni descritte all'articolo 5 e alle competenze richieste agli operatori, di cui all'Allegato tecnico B, con particolare riferimento alle specifiche filiere.

Le risorse umane costituenti il gruppo di lavoro devono corrispondere a quanto dichiarato nell'offerta di gara ed avere lo standard professionale e contrattuale indicati nell'offerta stessa dall'appaltatore.

Per l'espletamento del servizio di mediazione interculturale, il personale incaricato deve possedere i requisiti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 874 del 4 agosto 2006.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'elenco del personale dedicato al servizio, corredato per ciascun soggetto dal relativo contratto di lavoro stipulato, nonché comprovare le conoscenze e le competenze mediante produzione dei titoli di studio e di attestati di frequenza a corsi di formazione e/o aggiornamento specifici, esperienze pregresse documentate, attività di

docenza documentate, partecipazioni a ricerche e pubblicazioni.

Gli operatori devono corrispondere a quelli indicati in sede di offerta. Eventuali sostituzioni devono essere concordate con l'Amministrazione e devono garantire il rispetto dei livelli di conoscenze e competenze richiesti e presentati in sede di gara.

Articolo 10. Formazione degli operatori

Costituisce obbligo contrattuale l'adeguamento delle risorse professionali ad eventuali standard minimi fissati da normative nazionali e regionali in merito ai profili professionali, che possano essere approvate successivamente all'emissione del bando e all'assegnazione del servizio.

Costituisce, inoltre, obbligo contrattuale l'aggiornamento formativo permanente del personale dedicato ai servizi. L'appaltatore è tenuto a presentare un piano annuale di formazione delle risorse umane i cui contenuti saranno concordati con l'Amministrazione e validati nel corso della prima programmazione quadrimestrale di appalto. L'attuazione del piano sarà monitorata durante gli incontri di programmazione.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a far partecipare il proprio personale ad iniziative formative promosse dall'Amministrazione nell'ambito del normale orario di lavoro.

Articolo 11. Gestione del gruppo di lavoro

In caso di richiesta di accreditamento di nuovi operatori nel corso dello svolgimento dell'Appalto, l'Appaltatore deve fare riferimento alla procedura di riconoscimento delle credenziali allegata (allegato D Procedura di riconoscimento delle credenziali degli operatori), mantenendo la coerenza del gruppo di lavoro in relazione alle diverse filiere di intervento.

In caso di assenza imprevista di operatori dei Servizi di orientamento e mediazione al lavoro, l'Appaltatore deve provvedere alla sostituzione entro il giorno successivo o concordare con il R.U.P (Responsabile unico del procedimento) il recupero della prestazione del servizio, nel rispetto del monte ore complessivo, senza causare danno all'erogazione del servizio.

Le specifiche di modalità di sostituzione/recupero saranno definite nel primo verbale di programmazione. Sono ammissibili ulteriori variazioni di presenze di operatori in riferimento al cronoprogramma purché all'interno del monte ore complessivo del contratto e se previste e validate a livello di programmazione quadrimestrale in quanto migliorative dei servizi erogati.

In caso di mancata o tardiva sostituzione, verranno applicate le penali previste all'articolo 24.4

L'appaltatore è tenuto a dotare gli operatori dei rimborsi/strumenti necessari per agevolare e ottimizzare lo svolgimento delle attività di contatto con le aziende e ricerca e/o di altri contatti con la rete dei servizi previsti dal ruolo.

L'appaltatore è obbligato all'allontanamento e alla sostituzione del personale che si renda responsabile di danni e non mantenga un comportamento corretto e irreprensibile, o non osservi le prescrizioni del presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione relativamente a quanto autodichiarato dall'Appaltatore nei report mensili di cui al punto 5.8.

SEZIONE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI**Articolo 12. Oneri a carico dell'Appaltatore**

Lotto 1 – Genova: in relazione al Servizio di mediazione sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e le spese per le risorse strumentali, gli arredi, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche, nonché gli oneri, le spese per la sede operativa, le risorse strumentali e gli arredi per quanto concerne le postazioni integrative a quelle messe a disposizione dall'Amministrazione.

Lotto 2 – Tigullio: sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e le spese per la sede operativa, le risorse strumentali e gli arredi per l'erogazione dei servizi di orientamento e mediazione; sono inoltre a carico dell'Appaltatore le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche e degli immobili, le spese telefoniche e le utenze dei servizi.

Le sedi reperite dall'Appaltatore e le risorse strumentali devono essere adeguate alla normativa vigente e a quanto descritto nell'offerta in relazione all'erogazione dei servizi e alla loro tipologia, in proporzione al numero degli operatori e degli utenti (persone e aziende);

La non adeguatezza della sede e delle risorse di cui sopra è motivo di risoluzione contrattuale.

Sono a carico dell'appaltatore le spese per i rimborsi al personale delle spese di trasporto sostenute per recarsi in visita alle aziende o per fare ricerca aziende, o per altri contatti con i servizi della rete, nel territorio provinciale per i due lotti.

Tutte le attività e le prestazioni previste dal presente contratto sono a totale carico e rischio dell'appaltatore, che ha completa autonomia nell'organizzazione di personale, mezzi e risorse, e nella valutazione degli strumenti e delle azioni più idonee a garantire il risultato richiesto, in termini di efficienza, efficacia, economicità.

Articolo 13. Oneri a carico della Città metropolitana

Lotto 1 – Genova: sono a carico dell'Amministrazione i locali, gli arredi, le attrezzature informatiche e telefoniche per lo svolgimento del Servizio di orientamento presso il Centro per l'impiego di Centro Levante, nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili, quelle relative alle utenze e al traffico telefonico. Sono forniti dall'Amministrazione i locali per le 17 postazioni per lo svolgimento del Servizio di mediazione, presso la sede di via Ippolito d'Aste civ 4r6r/8r, nonché le spese telefoniche e le utenze relative.

Nel caso la ditta appaltante procurasse danni ad attrezzature e locali a causa di un non corretto utilizzo degli stessi, le spese di manutenzione e ripristino sono a suo totale carico.

L'Amministrazione s'impegna altresì a sostituire le attrezzature fuori uso per cause non imputabili all'appaltatore, nonché a fornire eventuali altre attrezzature che si rendessero necessarie per l'implementazione dei servizi su richiesta della stessa.

Articolo 14. Ruoli contrattuali

L'Appaltatore s'impegna ad indicare al committente un nominativo per ciascun lotto in qualità di referente unico per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il responsabile deve assicurare in particolare lo svolgimento delle attività in modo conforme al capitolato speciale d'oneri e all'offerta presentata, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

Nell'esecuzione del contratto, il referente unico contrattuale avrà come referenti il R.U.P e il Direttore dell'esecuzione individuati con provvedimento dell'amministrazione.

Al R.U.P e al Direttore dell'esecuzione compete la verifica di conformità delle prestazioni ai sensi degli articoli 301 e seguenti del Regolamento di esecuzione di cui al DPR 207/2010.

Ai fini della conduzione della verifica di conformità in corso, il R.U.P e il Direttore dell'esecuzione impiegheranno i documenti previsti nell'ambito dell'attività di Monitoraggio di cui all' art. 5.8

Articolo 15. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'assunzione del personale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, nonché da quelli integrativi territoriali.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a carico dell'Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione alcuna rivendicazione da parte del personale dell'Appaltatore.

Sono fatti salvi gli obblighi sussistenti a carico dell'Amministrazione in virtù delle disposizioni contenute all'art. 4, comma 2, del DPR del 5/10/2010, n. 207.

L'Appaltatore s'impegna ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore s'impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori a progetto, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.

L'appaltatore s'impegna a rispettare le disposizioni previste dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione generale per l'Attività Ispettiva Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro n. 17 del 14 giugno 2006 Prot. n. 878/14.4.06/segr. E Prot. n. 25/1/0000521.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Articolo 16. Obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore s'impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore s'impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 123 del 3 agosto 2007 e della Legge Regionale di Regione Liguria n. 30/2007.

L'Appaltatore s'impegna ad applicare il capitolato in materia di sicurezza dell'Amministrazione e ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico - sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato. A tal fine sono predisposti dalla Città Metropolitana appositi protocolli da sottoscrivere per la condivisione dei Piani di emergenza ed evacuazione laddove la sede sia messa a disposizione dalla Città Metropolitana

L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 123/2007, e della L.R 30/2007, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 17. Proprietà dati e brevetti

Tutti i dati relativi al servizio svolto sono di proprietà della Città metropolitana.

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Il fornitore dovrà tenere indenne l'Amministrazione nel caso che venga promossa nei confronti della stessa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti utilizzati. Il fornitore assume pertanto a proprio carico tutti gli oneri conseguenti ad eventuali richieste risarcitorie, a qualsiasi titolo avanzate, incluse le spese sostenute per la difesa in giudizio dell'ente

Articolo 18. Tutela della riservatezza

L'Appaltatore si impegna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al d.p.c.m. 28 aprile 2005 e al Documento programmatico sulla sicurezza dell'Amministrazione e ai successivi aggiornamenti a rispettare l'obbligo di riservatezza e a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del referente dell'Amministrazione, in alcun modo, i dati e le notizie relative alla banca dati dei lavoratori e delle aziende della Città metropolitana cui ha accesso per l'attività affidatagli. In particolare per le attività inerenti il trattamento di dati relativi a soggetti svantaggiati e/o disabili, e comunque tutti i dati personali e sensibili ai sensi della norme sopra citate in materia di privacy, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

Ai fini di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Appaltatore del servizio assume la qualifica di responsabile del trattamento.

In quanto tale all'appaltatore svolge i compiti previsti dal presente capitolato.

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

L'Appaltatore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

L'appaltatore si impegna ad adottare le istruzioni specifiche di legge e quelle fornite dall'Amministrazione per il trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'Appaltatore consente l'accesso del committente o di un suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'appaltatore dovrà individuare e indicare nominativamente i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali e sensibili, con i quali dovrà stipulare appositi atti unilaterali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Tutto il personale dipendente a qualsiasi titolo dall'aggiudicatario sarà tenuto al segreto professionale

L'appaltatore manleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei collaboratori che utilizzerà.

Articolo 19. Durata del contratto

Il contratto ha validità di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso ovvero, nel caso in cui il servizio rivesta carattere di urgenza, dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell'art 11, comma 9 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace come previsto dall'art 302 comma 2 del D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici".

Il contratto è prorogabile per ulteriori 12 mesi, su richiesta della Città Metropolitana, per il buon termine delle attività e/o l'espletamento di nuova procedura di gara.

L'Appaltatore si impegna a mantenere durante la proroga le stesse condizioni, oneri e prezzi stabiliti dal contratto iniziale relativo al presente appalto.

Articolo 20. Corrispettivo

L'importo contrattuale è determinato applicando la percentuale di ribasso dell'offerta aggiudicataria al solo corrispettivo a corpo a base di gara – di cui all'articolo 1.

L'importo contrattuale come sopra determinato è corrisposto in misura pari al 10% (dieci per cento) del solo corrispettivo a corpo, ad avvenuta accettazione del cronoprogramma di cui all'articolo 5.7 lett. (A), sottoscritto dall'Appaltatore e controfirmato per accettazione dall'Amministrazione o suo delegato, previa sottoscrizione del contratto.

La cifra restante è suddivisa in 12 rate mensili costanti posticipate, corrispondenti al canone di servizio mensile, al netto delle eventuali penali applicate.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, si precisa che i corrispettivi contrattuali liquidabili dall'Amministrazione, saranno pari all'importo riconosciuto all'appaltatore decurtato di una percentuale pari allo 0,5%, percentuale la cui corresponsione potrà avere luogo, a seguito di svincolo, in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità dell'esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

L'Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Il prezzo offerto in sede di gara è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione del servizio, in base alle specifiche del presente capitolato e dell'offerta aggiudicataria.

Articolo 21. Fatturazione e pagamenti

I pagamenti sono effettuati in osservanza di quanto disposto dall'art. 4 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, entro 30 gg dal ricevimento previo della relativa fattura fatta salva la positiva verifica di conformità del servizio alle previsioni contrattuali.

Il termine si interromperà nel caso in cui, ai fini di tale verifica, siano necessarie integrazioni, e riprenderà a decorrere dalla data del protocollo di ricevimento delle stesse.

In caso di ricezione della fattura da parte dell'amministrazione in epoca successiva alla data di positiva verifica di conformità, i 30 giorni per il pagamento decorrono dal ricevimento della fattura come disposto dall'art. 4 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

La fatturazione dovrà avvenire obbligatoriamente in formato elettronico in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013.

Le fatture dovranno riportare l'annotazione prevista dall'art. 2 comma 1 del Decreto MEF del 23/1/2015 (split payment).

In tutti i casi il pagamento è comunque subordinato all'acquisizione del DURC (in corso di validità e regolare) a cura degli uffici della città metropolitana.

I pagamenti sono effettuati, esclusivamente mediante bonifico da parte del Tesoriere della Città Metropolitana, su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni la Città Metropolitana non esegue i pagamenti senza che l'appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito al Fornitore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività dell'Amministrazione sul conto precedentemente indicato.

Per il pagamento del canone di servizio mensile l'Appaltatore emette fatture mensili posticipate relativamente alle prestazioni rese nel mese di riferimento.

Alle fatture mensili dovrà essere altresì allegato il report sintetico di cui al precedente art. 5.8, sotto forma di autocertificazione, con riferimento a ciascun lotto e con la specifica delle singole tipologie di attività oggetto del capitolato, attestante l'attività svolta nel periodo, con riferimento agli obblighi contrattuali previsti nel capitolato stesso.

Il report è sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore e controfirmato dal R.U.P

Il pagamento della fattura relativa al 10% dell'importo contrattuale complessivo, come determinato nell'articolo 20, è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari al valore dell'anticipazione (oneri fiscali inclusi), rilasciata con le modalità di cui all'articolo 24.1

Articolo 22. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Se previsti, il Fornitore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. In assenza di dette clausole i contratti di sub appalto non sono autorizzati dal committente.

In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

Il Fornitore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

Il Fornitore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 23. Estensioni contrattuali

Sulla base delle risorse disponibili per effetto dei trasferimenti regionali e destinabili al finanziamento del presente appalto, la Città Metropolitana potrà avvalersi della facoltà di rinnovo del presente rapporto contrattuale anche mediante l'applicazione dell'art. 57, comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella forma della ripetizione di servizi analoghi, per una durata massima di 12 mesi.

La Città Metropolitana potrà inoltre attivare, subordinatamente alla disponibilità dei necessari trasferimenti regionali, contratti per l'erogazione di servizi complementari.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato applicando i parametri di costo risultanti dal presente capitolato e dall'offerta aggiudicataria.

Articolo 24. Garanzie per l'esecuzione del contratto

24.1 Cauzione definitiva

Entro quindici giorni all'aggiudicazione, il Fornitore deve presentare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, salvo gli incrementi disposti all'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio - può essere costituita, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, nei seguenti modi:

- (1) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
- (2) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
- (3) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2 del codice civile.

La garanzia è svincolata dall'Amministrazione, avuto riguardo ai contenuti del contratto e alla progressione temporale delle attività oggetto di erogazione rispetto alle tempistiche contrattuali, nella misura del 40% della quota a corpo alla fine dei primi sei mesi contrattuali e per la restante parte entro 90 giorni dalla fine del contratto, previa verifica della regolare esecuzione e completamento delle prestazioni.

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui il Fornitore sia riconosciuto inadempiente.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

In caso di proroga del contratto il Fornitore s'impegna a produrre la garanzia fideiussoria nell'importo proporzionale al valore della proroga contrattuale. Analogamente il Fornitore dovrà provvedere nel caso di richiesta di attivazione di servizi analoghi.

24.2 Polizza di assicurazione

L'Appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto il cui massimale, previsto per singolo sinistro, tanto nell'ipotesi di danni alle persone, quanto nell'eventualità di danni alle cose dovrà essere almeno pari a € 1.000.000,00 L'assicurazione decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alle ore 24 dell'ultimo giorno di scadenza naturale del contratto.

Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente capitolato e alle sedi di svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è tenuto a presentare al Committente, a pena di decadenza, la polizza assicurativa almeno dieci giorni, naturali e consecutivi, prima della sottoscrizione del contratto o prima dell'esecuzione anticipata della prestazione in via di urgenza, per la verifica della conformità della stessa a quanto richiesto dal presente capitolato.

L'Appaltatore, nel corso dell'appalto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

Articolo 25. Clausole di divieto

Non è ammessa la cessione del contratto e non è consentito il subappalto.

È fatto divieto all'Appaltatore per il periodo di vigenza contrattuale, agire in concorrenza e conflitto di interesse rispetto alle attività oggetto del presente bando, nel territorio della Città metropolitana. In particolare l'Appaltatore deve:

- (1) astenersi dall'erogazione di servizi per il lavoro per le stesse tipologie di utenza, ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003 e della legge n. 30/2003, in concorrenza con i servizi pubblici per l'impiego della Città metropolitana
- (2) astenersi dall'impiego sui servizi di cui al presente bando di risorse umane contemporaneamente impiegate da altri soggetti che operano in regime di concorrenza.

Articolo 26. Penali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

Per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5) Descrizione delle prestazioni richieste, si applicano le seguenti penali:

- € 200,00 in caso di prima violazione accertata;
- € 250,00 in caso di seconda violazione accertata;
- € 500,00 in caso di terza violazione accertata in poi.

Inoltre, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per l'adeguamento delle prestazioni ai contenuti contrattuali, è applicata la penale di € 50,00 fino ad un massimo di trenta giorni.

In particolare, in relazione al punto 5.2.5 (tirocini), in caso di mancata realizzazione del numero minimo di tirocini richiesto possono essere applicate le seguenti penali:

- numero tirocini realizzati inferiore al 50 % del minimo previsto: euro 100.000,00
- numero tirocini realizzati tra il 51% e il 70% del minimo previsto: euro 70.000,00
- numero tirocini realizzati tra il 71% e il 80% del minimo previsto: euro 20.000,00
- numero tirocini realizzati tra il 81% e il 90% del minimo previsto: euro 10.000,00

Qualora fossero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato dall'appaltatore in sede di gara, riguardo alle professionalità dei soggetti messi a disposizione, (art. 9) sarà applicata la penale "una tantum" pari a €. 500, fatto salvo l'obbligo di sostituzione del personale mediante l'impiego di soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal presente capitolato.

In caso di mancata o incompleta erogazione del servizio di supervisione agli operatori come dichiarato in sede di offerta è prevista una penale di € 100 per ciascun mese di inadempimento.

In caso di mancata sostituzione del personale in organico nella singola unità operativa, si applicano le seguenti penali per giornata o frazione di essa:

- (a) mancata fornitura del servizio per un operatore per 1 giornata: € 125;
- (b) mancata fornitura del servizio per l'assenza contestuale di più operatori per 1 giornata: € 300

Resta in ogni caso salva la facoltà del Committente di valutare la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale.

Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l'immagine dell'Amministrazione può dar luogo alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra indicate saranno contestati in forma scritta all'appaltatore.

Quest'ultimo deve comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione o non vi sia risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, sono applicate all'appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali saranno trattenute, per il loro rispettivo importo sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento e, in mancanza di queste, sulla cauzione definitiva costituita dall'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrare la cauzione entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

Ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'Amministrazione per la

ritardata o omessa esecuzione del servizio, per l'eventuale peggior offerta conseguita dall'Amministrazione stessa nel successivo o nei nuovi esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'appaltatore.

Articolo 27. Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, in aggiunta alle fattispecie già previste all'art. 24.4 e in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento:

1. L'interruzione non autorizzata del Servizio, nella singola unità operativa, per l'intera giornata lavorativa o frazione di essa, per cause imputabili all'Appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori
2. la mancata sostituzione degli operatori non aventi i requisiti dichiarati in sede di offerta e accreditati su tali basi dall'Amministrazione, entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione scritta dell'Amministrazione;
3. l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
4. l'inadeguatezza della sede e dei beni strumentali forniti dall'appaltatore
5. la violazione degli obblighi, contrattuali, di legge e dichiarati in sede di stipula contratto, nei confronti dei dipendenti e collaboratori
6. utilizzo di soggetti diversi da quelli del gruppo di lavoro valutato in sede di gara, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione
7. violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro;
8. violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente contratto;
9. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del committente;
10. cessione del contratto;
11. subappalto non autorizzato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione da inviarsi a mezzo P.E.C, con la quale si dichiara la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica al Fornitore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare giustificazioni.

Qualora il Fornitore non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le giustificazioni non siano, a giudizio del committente, accettabili, è facoltà dell'Amministratore risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 28. Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (1) interruzione dei trasferimenti regionali;
- (2) giusta causa;
- (3) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (a) sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge

applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Fornitore;

- (b) il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
- (c) sia accertata a carico del Fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- (d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte del Fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
- (e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere al Fornitore di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente.

Articolo 29. Clausole finali

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.

Articolo 30. Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto sono devolute al giudice ordinario, competente foro di Genova

SEZIONE TERZA – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

Articolo 31. Criteri di aggiudicazione

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli articoli 83 e 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

La commissione aggiudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.

La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i fattori ponderali come di seguito indicato.

Articolo 32. Fattori ponderali

Offerta Tecnica

(a)	relazione metodologica.....	massimo punti	20
	di cui:		
	a.1) metodologie e strumenti di orientamento in relazione ai principali target di utenza dei servizi e alle specifiche filiere di intervento		4
	a.2) metodologie e strumenti di mediazione al lavoro in relazione ai principali target di utenza dei servizi e alle specifiche filiere di intervento		4
	a.3) descrizione del lavoro di rete con i Centri per l’impiego e con i Servizi territoriali e le altre agenzie esterne di formazione e inserimento lavorativo pubbliche e private.....		2
	a.4) descrizione delle metodologie di marketing e dei contatti già in essere con le aziende del territorio in relazione alle specifiche filiere di intervento.....		4
	a.5) metodologia di monitoraggio e valutazione dei processi (indicatori di qualità, indicatori di risultato).....		2
	a.6) processi di coordinamento e connessione tra i servizi.....		2
	a.7) metodologia di supervisione sui casi e strumenti per affrontare il rischio di burn out per gli operatori strumenti di motivazione del gruppo di lavoro		2
(b)	gruppo di lavoro dedicato al servizio.....	massimo punti	40
	così suddivisi:		
	(b.1) descrizione dell’organizzazione per specifiche filiere di intervento e dei processi di coordinamento e connessione tra i servizi	massimo punti	5
	(b.2) curricula degli operatori	massimo punti	35
(c)	capacità tecnica risultante dalla simulazione di casi operativi.....	massimo punti	15
<i>Offerta economica</i>			
(d)	ribasso sull’importo a base di gara della componente a corpo		
	massimo punti		25.

Le offerte tecniche che non conseguiranno un punteggio minimo di 65 punti, di cui almeno 25 conseguiti a seguito di valutazione dei curricula degli operatori (punto b.2), non saranno ammesse alla valutazione economica.

Articolo 33. Offerta tecnica

L'offerta nel suo complesso o le singole parti devono essere fascicolate e rilegate in modo tale da non consentire l'estrazione di fogli. Ogni fascicolo separato deve essere sottoscritto autografo. I concorrenti devono fornire anche su supporto informatico una copia dell'offerta tecnica in formato PDF.

L'offerta tecnica deve comprendere la documentazione di seguito indicata. La mancanza della documentazione richiesta penalizza la valutazione dell'elemento specifico a cui fa riferimento.

33.1 Relazione metodologica

I concorrenti devono presentare una relazione metodologica (massimo dieci facciate in formato A4 stile Arial 10 interlinea 1,5) descrivendo l'organizzazione che ritengono necessaria per la gestione dei servizi che intendono realizzare; la relazione deve in particolare soffermarsi sui punti:

- metodologie e strumenti di orientamento in relazione ai principali target di utenza dei servizi e alle specifiche filiere di intervento
- metodologie e strumenti di mediazione al lavoro in relazione ai principali target di utenza dei servizi e alle specifiche filiere di intervento
- descrizione del lavoro di rete con i Centri per l'impiego e con i Servizi territoriali e le altre agenzie esterne di formazione e inserimento lavorativo pubbliche e private
- descrizione delle metodologie di marketing e dei contatti già in essere con le aziende del territorio in relazione alle specifiche filiere di intervento
- metodologia di monitoraggio e valutazione dei processi (indicatori di qualità, indicatori di risultato)
- processi di coordinamento e connessione tra i servizi
- metodologia di supervisione sui casi e strumenti per affrontare il rischio di burn out per gli operatori
strumenti di motivazione del gruppo di lavoro

La relazione deve indicare per ogni punto le connessioni con quanto descritto alla voce "organico dedicato al servizio". I punteggi della relazione saranno attribuiti anche sulla base dell'effettiva coerenza tra i due elementi.

33.2 Gruppo di lavoro dedicato al servizio

I concorrenti devono presentare in sede di offerta la descrizione (massimo 5 facciate foglio A4 stile Arial 10 interlinea 1,5) dell'organico che intendono impegnare per corrispondere alle prestazioni richieste dal capitolato, specificando sia i valori complessivi sia quelli dedicati ai singoli servizi e alle specifiche filiere di intervento.. E' obbligatorio presentare un numero di operatori congruo alle specifiche filiere di intervento al fine di garantire la piena operatività del servizio.

La descrizione deve contenere le informazioni relative a:

- (1) tipologie e profili professionali degli operatori;
- (2) numero degli operatori, complessivo e suddiviso per tipologie professionali;
- (3) n. operatori dedicato alle singole filiere
- (4) CCNL di riferimento
- (5) contratti di lavoro e livelli inquadramenti che si impegnano ad applicare per le diverse tipologie di operatori impiegati nell'appalto
- (6) specifiche del sistema di rilevazione delle presenze e della relativa reportistica

Alla descrizione va allegato l'elenco nominativo dei lavoratori proposti in organico, (la cui presenza sarà vincolante al momento della stipula del contratto fra Città metropolitana e soggetto aggiudicatario) riportando per ognuno di essi i seguenti dati :

- (a) servizio e filiera prevalente di riferimento (per cui il cv è candidato alla valutazione)
- (b) dati anagrafici

- (c) titolo di studio (qualifica, laurea, diploma);
- (d) formazione complementare specifica (master, corsi professionalizzanti);
- (e) esperienze professionali significative in relazione all'oggetto del capitolato (specificando se attuale o precedente, se attività autonoma o dipendente, la durata, l'ente presso la quale è stata svolta, il ruolo professionale ricoperto e le mansioni svolte).

Per ogni profilo viene valutata, attraverso i curricula, esclusivamente l'esperienza lavorativa dei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando. Verranno valutati esclusivamente i curricula relativi agli operatori con profili corrispondenti a quelli indicati nell'Allegato Tecnico B

a) Capacità tecnica risultante dalla simulazione di casi operativi

I concorrenti devono presentare in sede di offerta una relazione in cui si descrive (massimo 10 facciate foglio A4 stile Arial 10 interlinea 1,5) l'intervento nei seguenti casi operativi:

Caso 1

Tra gli iscritti al collocamento mirato, ci sono persone con particolari criticità di inserimento riconducibili prevalentemente a rilevanti problematiche intellettive o psichiche anche di origine genetica, rilevanti problematiche fisiche, situazioni di forte deprivazione culturale, sociale ed economico, età elevata, bassa scolarità. Il concorrente è chiamato a descrivere un intervento di orientamento e mediazione, evidenziando in particolare i seguenti aspetti:

- (1.a) descrizione delle variabili significative dal punto di vista dell'orientamento in relazione al target specifico
- (1.b) competenze e risorse umane dedicate
- (1.c) soggetti della rete coinvolti
- (1.d) metodologie di intervento e processo di lavoro

Caso 2

Il concorrente è chiamato a descrivere un piano di marketing per contatto e reperimento aziende disponibili ad esternalizzare commesse per l'applicazione dell'art 14 del d.lgs 276/2003, curando di descrivere in particolare i seguenti aspetti:

- (2.b) risorse umane dedicate (quantità, organizzazione e competenze)
- (2.c) soggetti del territorio coinvolti
- (2.d) settori produttivi a cui è rivolta la ricerca
- (2.e) metodologie di intervento e processo di lavoro

Articolo 34. Offerta economica

L'offerta economica deve essere espressa dai concorrenti indicando la percentuale di ribasso unico da applicare agli importi a base di gara di cui all'articolo 1 del presente capitolato, per le sole prestazioni a corpo.

I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione.

Articolo 35. Valutazione elemento (a)

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. Il valore del coefficiente è determinato dalla media dei coefficienti che ogni commissario attribuisce alla proposta dei concorrenti sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

- (a) ottimo - Descrizione molto adeguata e coerente con elementi aggiuntivi e di innovazione rispetto a quanto richiesto 1,00

(b)	buono	Descrizione molto adeguata e coerente	da 0,80 a 0,99
(c)	distinto	Descrizione adeguata e coerente	da 0,60 a 0,79
(d)	sufficiente	Descrizione abbastanza adeguata e coerente	da 0,40 a 0,59
(e)	scarso	Descrizione scarsamente adeguata e coerente	da 0,20 a 0,39
(f)	inadeguato.....	Descrizione non adeguata e non coerente	da 0 a 0,19

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_a = C_f \times V_p$$

laddove s’intende:

P_a = punteggio relativo all’elemento di valutazione (a)

C_f = coefficiente di valutazione

V_p = valore ponderale dell’elemento.

L’operazione di valutazione sarà ripetuta per ciascuno dei sub criteri di valutazione. La valutazione dell’elemento (a) è determinata dalla somma dei punteggi dei sub elementi.

Articolo 36. Valutazione elemento (b.1)

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. Il valore del coefficiente è determinato dalla media dei coefficienti che ogni commissario attribuisce alla proposta dei concorrenti sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

(a)	ottimo -	Descrizione molto adeguata e coerente con elementi aggiuntivi e di innovazione rispetto a quanto richiesto	1,00
(b)	buono	Descrizione molto adeguata e coerente	da 0,80 a 0,99
(c)	distinto	Descrizione adeguata e coerente	da 0,60 a 0,79
(d)	sufficiente	Descrizione abbastanza adeguata e coerente	da 0,40 a 0,59
(e)	scarso	Descrizione scarsamente adeguata e coerente	da 0,20 a 0,39
(f)	inadeguato.....	Descrizione non adeguata e non coerente	da 0 a 0,19

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_{b.1} = C_f \times V_p$$

laddove s’intende:

$P_{b.1}$ = punteggio relativo all’elemento di valutazione (b.1)

C_f = coefficiente di valutazione

V_p = valore ponderale dell’elemento.

Articolo 37. Valutazione elemento (b.2)

La commissione giudicatrice assegnerà il punteggio al singolo curriculum con riferimento alla specifica filiera per la quale viene proposto, con i seguenti criteri:

- (1) esperienza pienamente affinepunti 1 per ogni mese pieno di esperienza lavorativa

(2) esperienza affinepunti 0,5 per ogni mese pieno di esperienza lavorativa

Non saranno valutati i curricula degli operatori che non presentano un rapporto di lavoro formalizzato di almeno 1 anno con l’utenza e nei ruoli previsti dal capitolato.

Definizioni:

Per il servizio di cui al punto 5.1 (Servizio di orientamento)

pienamente affine aver svolto le attività di cui al punto 5.1 del capitolato, per persone con caratteristiche riconducibili alla specifica filiera (allegato B)

affine aver svolto le attività, di cui al punto 5.1 del capitolato, per persone disabili e/o in situazione di svantaggio ma con caratteristiche non riconducibili alla specifica filiera

Per il servizio di cui al punto 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 (Servizio di mediazione)

pienamente affine aver svolto le attività di cui al punto 5.2 del capitolato, per persone con caratteristiche riconducibili alla specifica filiera (allegato B)

affine aver svolto le attività, di cui al punto 5.2 del capitolato, per persone disabili e/o in situazione di svantaggio ma con caratteristiche non riconducibili alla specifica filiera

Successivamente la commissione giudicatrice calcolerà la somma dei punteggi attribuiti ai curriculum presentati da ogni singolo concorrente.

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:

$$C_f = \frac{K_j}{K_{max}}$$

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_{b,2} = C_f \times V_p$$

laddove s’intende:

$P_{b,2}$ = punteggio relativo all’elemento di valutazione (b.2)

C_f = coefficiente di valutazione

K_j = somma dei punteggi dei curricula dell’offerta considerata

K_{max} = somma dei punteggi dei curricula dell’offerta migliore

V_p = valore ponderale dell’elemento.

Non si procederà alla riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Articolo 38. Valutazione elemento (c)

I concorrenti devono presentare in sede di offerta una relazione in cui si simula l’organizzazione dei servizi (massimo 10 facciate foglio A4 stile Arial 10 interlinea 1,5) con riferimento ai seguenti casi di intervento su target specifici.

Caso 1

Tra gli iscritti al collocamento mirato, ci sono persone con particolari criticità di inserimento riconducibili prevalentemente a rilevanti problematiche intellettive o psichiche anche di origine genetica, rilevanti problematiche fisiche, situazioni di forte deprivazione culturale, sociale ed economico, età elevata, bassa scolarità. Il concorrente è chiamato a descrivere un intervento di orientamento e mediazione, evidenziando in particolare i seguenti aspetti:

- (1.e) descrizione delle variabili significative di cui deve tenere conto l'intervento in relazione al target specifico..... max 2
- (1.f) competenze e risorse umane dedicate..... max 2
- (1.g) rete aziendale di riferimento.....max 2
- (1.h) metodologie di intervento e rete dei servizi territoriali coinvolti..... max 1,5

Caso 2

Il concorrente è chiamato a descrivere un piano di marketing per contatto e reperimento aziende disponibili ad esternalizzare commesse per l'applicazione dell'art 14 del d.lgs 276/2003, curando di descrivere in particolare i seguenti aspetti:

- (2.f) risorse umane dedicate (quantità, organizzazione e competenze).....max 2
- (2.g) soggetti del territorio coinvolti..... max 1,5
- (2.h) settori produttivi a cui è rivolta la ricerca..... max 2
- (2.i) metodologie di intervento e processo di lavoro..... .max 2

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. Il valore del coefficiente è determinato dalla media dei coefficienti che ogni commissario attribuisce alla proposta dei concorrenti sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

- (a) ottimo Descrizione molto adeguata e coerente con elementi aggiuntivi e di innovazione rispetto a quanto richiesto 1,00
- (b) buono Descrizione molto adeguata e coerente da 0,80 a 0,99
- (c) distinto Descrizione adeguata e coerente da 0,60 a 0,79
- d) sufficiente Descrizione abbastanza adeguata e coerente da 0,40 a 0,59
- (e) scarso Descrizione scarsamente adeguata e coerente da 0,20 a 0,39
- (f) inadeguato..... Descrizione non adeguata e non coerente da 0 a 0,19

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_c = C_f \times V_p$$

laddove s'intende:

- P_c = punteggio relativo all'elemento di valutazione (c)
- C_f = coefficiente di valutazione
- V_p = valore ponderale dell'elemento.

Articolo 39. Riparametrazione dell'offerta tecnica

Al termine della valutazione dell'offerta tecnica la commissione giudicatrice procederà a riparametrare i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione (a), (b) e (c), utilizzando la seguente formula con arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:

$$P_{OT} = \frac{\sum_j (P_a + P_b + P_c)}{\sum_{\max} (P_a + P_b + P_c)} \times V_{OT}$$

laddove s'intende:

- P_{OT} = punteggio riparametrato
 Σ_j = sommatoria punteggi offerta tecnica considerata
 Σ_{max} = sommatoria punteggi offerta migliore
 V_{OT} = punteggio massimo offerta tecnica

Articolo 40. Valutazione elemento (d)

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:

$$C_f = \frac{K_j}{K_{max}}$$


Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$V_e = C_f \times V_p$$

laddove s'intende:

- V_e = valutazione economica
 C_f = coefficiente di valutazione
 K_j = singola offerta
 K_{max} = massimo ribasso
 V_p = valore ponderale dell'elemento.

Non si procederà alla riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica



Progetto Cofinanziato dall'Unione Europea P.O. Regione Liguria FSE 2014-2020 – Asse 2 – Inclusione Sociale e Lotta alla povertà

ALLEGATO Tecnico A al Capitolato “ Gestione dei Servizi per l'inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di svantaggio”

ORARI APERTURA AL PUBBLICO CENTRI PER L'IMPIEGO

Orario apertura al pubblico Centro per l'Impiego Centro Levante					
	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'
Mattina	8,30- 12,30	8,30- 12,30	8,30- 12,30	8,30- 12,30	8,30- 12,30
Pomeriggio		14,15- 16,15		14,15- 16,15	

Orario apertura al pubblico Centro per l'Impiego Tigullio					
	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'
Mattina	8,15- 12,30	8,15- 12,30	8,15- 12,30	8,15- 12,30	8,15- 12,30
Pomeriggio		14,30- 16,00		14,30- 16,00	



Progetto Cofinanziato dall'Unione Europea P.O. Regione Liguria FSE 2014-2020 – Asse 2 – Inclusione Sociale e Lotta alla povertà

ALLEGATO TECNICO B al Capitolato “ Gestione dei Servizi per l’inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di svantaggio”

CONOSCENZE E COMPETENZE OPERATORI

L'operatore di orientamento per persone disabili e/o in situazione di svantaggio e/o in situazione di particolare criticità di inserimento

Contesto specifico

L'operatore del servizio di orientamento indirizza e sostiene le persone disabili e/o in situazione di svantaggio e/o in situazione di particolare criticità di inserimento nella scelta condivisa di un progetto di sviluppo professionale, finalizzato all'inserimento lavorativo, o, nel caso di particolare criticità, di inclusione socio-lavorativa. Individua le aspettative, i bisogni, e le attitudini della persona per definire gli obiettivi di sviluppo, fornisce un sostegno concreto nella costruzione dei percorsi formativi e professionali, ponendo in relazione le sue capacità e inclinazioni con le caratteristiche del mercato del lavoro.

Attiva l'opportuna rete di relazioni con gli operatori della rete dei servizi socio sanitari, di inserimento lavorativo o socio-riabilitativo per promuovere e concordare azioni di sostegno. La sua attività è rivolta a persone che presentano situazioni cliniche critiche, difficoltà cognitive o relazionali, percorsi di dipendenza passati o attuali, pendenze giudiziarie; agisce, dunque, in una dimensione di “relazione d'aiuto” per cui deve possedere, oltre alle competenze che caratterizzano l'operatore del servizio di orientamento, conoscenze e capacità specialistiche per fronteggiare, con metodologie e strumenti appropriati, le problematiche di persone disabili e/o in situazione di svantaggio, anche particolarmente critico.

Competenze da possedere (conoscenze, capacità, attitudini) relativamente a :

- metodologie di orientamento;
- tecniche di consulenza orientativa nel campo della disabilità e dello svantaggio;
- tecniche di conduzione del colloquio di orientamento;
- tecniche di gestione della relazione d'aiuto;
- tecniche di comunicazione, mediazione e negoziazione;
- tecniche di fronteggiamento del disagio e delle relazioni critiche;
- tecniche di gestione delle relazioni interpersonali;
- elementi di psicologia dell'orientamento;
- processi di socializzazione lavorativa;
- gestione delle tecniche di ricerca attiva di lavoro (costruzione di un curriculum, reperimento di fonti informative, preparazione a sostenere colloqui selettivi individuali e di gruppo);
- tendenze del mercato del lavoro locale e principali profili professionali ricercati
- sistema dell'offerta formativa del territorio
- rete territoriali dei servizi per il lavoro
- rete territoriali dei servizi socio/sanitari, in particolare: servizi per la disabilità, per la dipendenza, per la salute mentale, per l'esecuzione penale, servizi sociali per stranieri in situazione di particolari criticità (lettere e ed f, punto 3 dell'art.1 del capitolato)
- principali normative in materia di lavoro con particolare attenzione a quelle riferite alle persone

- disabili e in situazione di svantaggio
- normative, servizi e strumenti finalizzati all'integrazione socio-lavorativa e socio-assistenziale delle persone con particolari criticità di inserimento
- disponibilità all'assunzione di responsabilità
- capacità di problem solving
- capacità di analisi e sintesi
- attitudine al lavoro d'equipe e al lavoro di rete
- principali procedure amministrative che riguardano gli uffici/servizi nei quali operano
- principali software di Office e di gestione banche dati
- esperienza lavorativa specifica nel ruolo di "orientatore" per persone disabili e/o in situazione di svantaggio e/o in situazione di particolare criticità di inserimento precedentemente maturata e dimostrabile di almeno un anno.
L'esperienza nella specifica filiera per cui il curriculum viene candidato darà diritto al punteggio massimo, come specificato all'art. 33 – Valutazione elemento b.2

L'operatore dei processi di mediazione al lavoro per persone disabili e/o in situazione di svantaggio e/o in situazione di particolare criticità di inserimento.

Contesto specifico

L'operatore dei processi di mediazione al lavoro per persone disabili e/o in situazione di svantaggio e/o in situazione di particolare criticità di inserimento cura il processo di inserimento lavorativo di persone disabili e/o in situazione di svantaggio, attraverso azioni di collocamento mirato e percorsi di mediazione finalizzati all'assunzione; nel caso di persone con particolari criticità di inserimento, la finalità dei percorsi può essere quella di costruzione di un progetto di inclusione socio-lavorativa o socio-assistenziale. Rileva e analizza i bisogni e le risorse personali e professionali del candidato; elabora il processo di inserimento lavorativo raccordandosi se necessario, con la rete dei servizi che ha in carico l'utente; effettua la ricerca di opportunità di inserimento lavorativo e/o di inclusione sociale sul mercato del lavoro territoriale, attivando contatti diretti con le aziende e gli organismi di rappresentanza; accompagna le prime fasi dell'inserimento intervenendo se necessario, per apportare modifiche al progetto iniziale

L'attività si rivolge a persone che presentano situazioni cliniche critiche, difficoltà cognitive o relazionali, percorsi di dipendenza passati o attuali, pendenze giudiziarie ed è diretta a ridurre le distanze che le separa dal mondo del lavoro ed a promuovere processi tesi a favorire l'inclusione sociale.

L'operatore deve possedere pertanto, oltre alle competenze necessarie a coloro che lavorano nell'area dell'incrocio domanda-offerta, capacità e conoscenze specialistiche per fronteggiare le variabili operative e le dinamiche che insistono sui processi di inserimento di persone in situazione di disabilità e/o di svantaggio, anche caratterizzate da forti criticità di inserimento.

Competenze da possedere, (conoscenze, capacità e attitudini) relativamente a:

- metodologie di colloquio (di valutazione e di feed-back), di lavoro di gruppo e di rete
- tecniche di fronteggiamento del disagio e delle relazioni critiche;
- elementi di psicologia del lavoro, delle organizzazioni
- processi di socializzazione lavorativa
- elementi di organizzazione aziendale
- tendenze del mercato del lavoro locale
- analisi del mercato locale, delle caratteristiche dei principali profili professionali ricercati, di nuove opportunità di ampliamento delle aziende clienti
- capacità di proporre alle aziende clienti l'esternalizzazione di commesse di lavoro alle cooperative sociali per l'attivazione di quanto previsto dall'art.14 del d.lgs 276/2003

- conoscenza di una rete di aziende e situazioni lavorative con caratteristiche tali da consentire inserimenti di persone con elevata criticità per tirocini di osservazione e/o inserimento
- tecniche di comunicazione, mediazione ,negoziazione
- orientamento al risultato
- capacità di problem solving
- attitudine al lavoro d'equipe e al lavoro di rete
- disponibilità all'assunzione di responsabilità
- rete territoriali dei servizi per il lavoro
- rete territoriali dei servizi socio/sanitari, in particolare: servizi per la disabilità, per la dipendenza, per la salute mentale, per l'esecuzione penale, servizi sociali per stranieri in situazione di particolari criticità (lettere e ed f, punto 3 dell'art.1 del capitolato)
- principali normative in materia di lavoro con particolare attenzione a quelle riferite alle persone disabili e in situazione di svantaggio
- normative, servizi e strumenti finalizzati all'integrazione socio-lavorativa e socio-assistenziale delle persone con particolari criticità di inserimento
- principali procedure amministrative che riguardano gli uffici/servizi nei quali operano
- principali software di Office e di gestione banche dati
- esperienza lavorativa specifica nel ruolo di "mediatore" per persone disabili e/o in situazione di svantaggio e/o in situazione di particolare criticità di inserimento precedentemente maturata e dimostrabile di almeno un anno.
L'esperienza nella specifica filiera per cui il curriculum viene candidato darà diritto al punteggio massimo, come specificato all'art. 33 – Valutazione elemento b.2

L' operatore per la mediazione culturale (D.G.R. n. 874 del 04/08/2006 - Definizione della figura professionale di "Mediatore Interculturale")

Contesto specifico:

facilita, collaborando con gli operatori dei servizi di orientamento e mediazione al lavoro, l'accesso dei cittadini stranieri disabili e in situazione di svantaggio sociale ai servizi stessi.

Competenze da possedere, (conoscenze, capacità e attitudini) relativamente a:

- contesto socio-culturale italiano e provinciale
- fenomeno migratorio nel territorio provinciale
- normativa sulla condizione dello straniero in Italia
- rete dei servizi pubblici e privati rivolti ai lavoratori migranti e servizi standard proposti
- lingua italiana parlata e scritta
- una o più lingue straniere (madrelingua) fra le seguenti: arabo, albanese, spagnolo, cinese, inglese, francese.
- Strategie comunicative in ambito multiculturale e plurietnico
- Strategie e tecniche di prevenzione e gestione del conflitto
- Strategie e tecniche di prevenzione delle discriminazioni su base etnica e/o razziale
- Attitudine alla relazione di aiuto
- Attitudine al lavoro d'equipe
- Esperienza certificata nella funzione di almeno un anno.

Il Coordinatore dei servizi


Contesto specifico

Il funzionamento dei Servizi deve essere improntato alla logica del "case management" che implica la centralità della persona e la continuità della sua "presa in carico per il lavoro". Si rende perciò necessaria una forte azione di coordinamento che garantisca il presidio dei processi, il raccordo funzionale tra le attività di orientamento e di mediazione disabili e/o di mediazione inclusione,

nonchè il raccordo con altri servizi e progetti gestiti dalla rete territoriale.

Competenze da possedere, (conoscenze, capacità e attitudini) relativamente a:

- normative regionali, nazionali ed europee sulla promozione dell'occupazione, sui sistemi di politiche del lavoro e della formazione, con particolare riferimento alle fasce deboli;
 - sistema complessivo dei servizi territoriali sociali e sanitari, dei servizi per il lavoro, dei servizi pubblici per l'impiego, dei servizi pubblici e privati per l'inserimento lavorativo delle fasce deboli;
 - sistemi di valutazione e monitoraggio;
 - organizzazione e presidio dei processi dei servizi per il lavoro specifici per disabili e fasce deboli, con particolare riferimento ai principi del "case management";
 - organizzazione e gestione delle risorse umane;
 - tecniche di negoziazione e coordinamento;
 - progettazione, valutazione, comparazione ed implementazione dei servizi per il lavoro;
 - capacità di analisi degli indicatori di risultato e della qualità dei processi, finalizzata al miglioramento continuo del servizio erogato.
 - promozione e sviluppo del lavoro di rete;
 - orientamento al risultato
-
- esperienza specifica di coordinamento di servizi di cui all'oggetto dell'appalto precedentemente maturate e dimostrabili di almeno due anni.



Progetto Cofinanziato dall'Unione Europea P.O. Regione Liguria FSE 2014-2020 – Asse 2 –
Inclusione Sociale e Lotta alla povertà

ALLEGATO TECNICO C al Capitolato “ Gestione dei Servizi per l’inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di svantaggio”

DESCRIZIONE DEL CONTESTO

IL CONTESTO PROGRAMMATARIO ED ORGANIZZATIVO

Per una descrizione particolareggiata del contesto complessivo entro il quale la ditta aggiudicataria del presente Capitolato si troverà ad operare, si rimanda alle analisi contenute nel Piano Operativo Provinciale 2013 di Istruzione – Formazione - Politiche del Lavoro e Servizi per l'impiego, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 21 del 15/04/2013.

Per una sintesi specifica, si indicano di seguito alcuni dati sul bacino d'utenza potenziale cui si rivolgono le attività dell'Ufficio Inclusione sociale e Collocamento Disabili e sui servizi erogati dallo stesso ufficio negli anni 2013 e 2014.

1. Il “collocamento mirato” ai sensi della Legge 68/99

Il numero complessivo degli iscritti al collocamento mirato di cui alla Legge 68/99 nel territorio della Città Metropolitana di Genova è, a fine 2014, di 8.354 persone disabili (4018 donne e 4336 uomini) e di 781 appartenenti alle categorie protette (261 donne e 189 uomini).

Il maggior numero dei nuovi iscritti si registra nella fascia di età tra i 35 e i 50 anni con un aumento delle persone con età superiore ai 55 anni, a seguito di un aumento delle persone che si iscrivono per perdita del posto di lavoro. Il titolo di studio è nel 49% dei casi la scuola dell'obbligo; mentre il 35 % dei casi ha un diploma di maturità e l'11% una laurea.

La distribuzione territoriale degli iscritti è di circa l'80% del totale a Genova e il 20% a Chiavari

Descrizione principali criticità relative al “collocamento mirato” di cui alla legge 68/99:

La situazione di molti iscritti è caratterizzata da disabilità, età avanzata, bassa scolarizzazione. Le diagnosi mediche degli iscritti sono in percentuale rilevante multiple e descrivono situazioni di complessità.

La pesante crisi economica rende ulteriormente complessa la situazione di molti nuclei famigliari o dei singoli anche dal punto di vista del reddito e della possibilità di sopravvivenza.

I profili richiesti dalle aziende in obbligo sono spesso non compatibili con le competenze possedute dagli iscritti.

Il numero di posti di lavoro offerti dalle aziende in obbligo è nettamente inferiore al numero di persone iscritte perché in cerca di lavoro.

2. L'Inclusione socio-lavorativa di persone in situazione di svantaggio

Le persone in esecuzione di pena nelle Case Circondariali della Città Metropolitana erano al 31/12/2015 erano complessivamente 834, così suddivise:

Casa Circondariale di Marassi: 684 uomini

Casa Circondariale di Pontedecimo: 85 uomini e 65 donne

Le persone in esecuzione penale esterna (in carico a UEPE) erano 437, di cui 354 a Genova e 83 a Chiavari

Descrizione principali criticità relative al lavoro di inclusione delle persone in esecuzione di pena

Circa metà della popolazione detenuta è tossicodipendente. Quasi la metà della popolazione detenuta è straniera extracomunitaria, con tutte le problematiche connesse ai permessi di soggiorno e alla precarietà o assenza di reti sociali.

Persone in carico ai Servizi dei Dipartimenti di Salute mentale e dipendenze di ASL 3 e ASL 4

le diagnosi di natura psichiatrica rappresentano una percentuale molto alta nei nuovi iscritti al Collocamento Mirato ex l.68/99 (in media quasi il 25%). Le persone con problemi di dipendenza sono in carico al collocamento mirato per le diagnosi e le problematiche correlate.

Sono inoltre seguite dai Centri di Salute Mentale e dai SERT anche persone non in possesso della certificazione di Invalidità Civile e che quindi non possono beneficiare dell'iscrizione al Collocamento Mirato.

Le tipologie di disabilità e il forte stigma sociale, che ancora caratterizza le persone con problemi di salute mentale e/o con problemi di dipendenza, rendono complesso l'avvicinamento al lavoro di questo target di disoccupati.

SERVIZI DI ORIENTAMENTO E MEDIAZIONE AL LAVORO: VOLUME DI ATTIVITA' NEGLI ANNI 2013-2014

Servizi di Orientamento (dati generali relativi a tutte le filiere)

Il Servizio orientamento prevede l'erogazione di attività informative e orientative mirate alla definizione di un progetto personalizzato di accompagnamento al lavoro o, in caso di non disponibilità o impossibilità temporanea della persona a svolgere un'attività lavorativa, all'attivazione di percorsi alternativi (attraverso la formazione professionale e il lavoro di rete).

Volume di attività – numero colloqui

Anno 2013: 5.908 colloqui di cui 4.640 a Genova e 1268 a Chiavari

Anno 2014: 6.088 colloqui, di cui 4.895 a Genova e 1.193 a Chiavari

Volume di attività – numero persone nuove in carico

Anno 2013: 1.181, di cui 975 a Genova e 206 a Chiavari

Anno 2014: 1.056, di cui 855 a Genova e 201 a Chiavari

In media sono dedicati 3 colloqui a ogni persona che ha fatto richiesta del Servizio.

Servizi di Mediazione (dati generali relativi a tutte le filiere)

Il Servizio di mediazione al lavoro prevede attività finalizzate ad accompagnare le persone nell'incontro con il mondo del lavoro agevolandone l'inserimento mirato e attività di supporto alle aziende nella realizzazione dell'inserimento stesso; per le persone disabili è previsto anche un servizio di sostegno al mantenimento del posto di lavoro o alla ricollocazione di lavoratori occupati

Volume di attività – numero persone in carico

Anno 2013: 1874, di cui 1513 a Genova e 361 a Chiavari

Anno 2014: 1941, di cui 1557 a Genova e 384 a Chiavari

Volume di attività- nuovi contatti imprese

Anno 2013: 407, di cui 254 a Genova e 153 a Chiavari

Anno 2014: 374, di cui 266 a Genova e 108 a Chiavari

Volume di attività- nuove imprese prese in carico (con istruttoria realizzata)

Anno 2013: 192, di cui 103 a Genova e 89 a Chiavari

Anno 2014: 340, di cui 175 a Genova e 165 a Chiavari

Dati specifici relativi a lavoratori disabili occupati e filiera Inclusione (si precisa che questi dati sono già compresi nei totali sopra indicati)

Percorsi per lavoratori disabili occupati

Colloqui di orientamento:

Anno 2013: 287 di cui 256 a Genova e 31 a Chiavari

Anno 2014: 245 di cui 207 a Genova e 38 a Chiavari

Persone prese in carico dai servizi di mediazione

Anno 2013: 90 di cui 63 a Genova e 27 a Chiavari

Anno 2014: 91 di cui 77 a Genova e 14 a Chiavari

Percorsi di orientamento e mediazione Filiera Inclusione

Circuito penale

Colloqui di orientamento

Anno 2013: 128, di cui 83 a Genova e 45 a Chiavari

Anno 2014: 85, di cui 67 a Genova e 18 a Chiavari

Persone prese in carico dai servizi di mediazione
Anno 2013: 56, di cui 49 a Genova e 7 a Chiavari
Anno 2014: 66, di cui 46 a Genova e 20 a Chiavari

Persone in carico ai Servizi dei Dipartimenti Salute mentale e dipendenze

Anno 2013: 1.335 colloqui di orientamento, coinvolgendo 1211 persone, di cui 1028 a Genova e 183 a Chiavari; 188 persone coinvolte nei percorsi di mediazione, di cui 143 a Genova e 45 a Chiavari
Anno 2014: 1.326 colloqui di orientamento, coinvolgendo 1.088 persone di cui 895 a Genova e 193 a Chiavari; 180 persone coinvolte in percorsi di mediazione, di cui 149 a Genova e 51 a Chiavari

Persone segnalate dai Centri per l'Impiego per altre situazioni di svantaggio quali: senza fissa dimora/richiedenti asilo/altro svantaggio (area grigia)

Anno 2013: 59 colloqui di orientamento e 25 persone in carico al servizio di mediazione
Anno 2014: 10 colloqui di orientamento e 17 persone in carico al servizio di mediazione

Numero di tirocini realizzati:

Anno 2013 328, di cui 279 a Genova; 49 a Chiavari
Anno 2014: 395, di cui 331 a Genova; 64 a Chiavari

Le attività descritte sono state realizzate nei due anni di riferimento con l'utilizzo del seguente numero di figure a tempo pieno:

2 coordinatrici 4 orientatori e 14 mediatori al lavoro a Genova
1 coordinatore, 2 orientatori e 4 mediatori al lavoro a Chiavari

Percorsi di mediazione al lavoro "a bassa soglia"(dati aggiuntivi rispetto ai totali sopra indicati)

Per le persone con particolari criticità di inserimento, con le caratteristiche descritte all'art.1 punto 4 del capitolato nel 2014 sono state realizzate le seguenti attività:


65 percorsi programmati, di durata massima 12 mesi, utilizzati da 93 persone per il territorio genovese
10 percorsi programmati di durata massima 12 mesi, utilizzati da 21 persone per il territorio del Tigullio

Numero di tirocini realizzati:

Genova:77 ; Chiavari 10

Le attività descritte relative ai percorsi di "mediazione al lavoro a bassa soglia" sono state realizzate nell'anno 2014 con un rapporto indicativo di presa in carico di 1 operatore per ogni 12 utenti.

La programmazione delle attività per il prossimo anno, coerentemente a quanto descritto nel Piano Operativo Provinciale 2013 di Istruzione – Formazione - Politiche del Lavoro e Servizi per l'impiego, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 21 del 15/04/2013 prevede il mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi degli anni precedenti, compresa la flessibilità organizzativa dei servizi che consenta di calibrare le prese in carico nelle tre filiere secondo i bisogni dell'utenza periodicamente riprogrammati con l'Amministrazione.



Progetto Cofinanziato dall'Unione Europea P.O. Regione Liguria FSE 2014-2020 – Asse 2 –
Inclusione Sociale e Lotta alla povertà

ALLEGATO TECNICO D al Capitolato “Gestione dei Servizi per l’inclusione socio-lavorativa di persone disabili e/o in situazione di svantaggio”

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLE CREDENZIALI DEGLI OPERATORI

I criteri di riconoscimento di credenziali dei nuovi operatori per i servizi per il lavoro fanno riferimento a quanto previsto dal Capitolato speciale d’oneri e dall’ Allegato tecnico B del Capitolato stesso, che indica le conoscenze/competenze professionali richieste agli operatori.

Può essere richiesto l’autorizzazione ad operare presso i CIP per l’erogazione dei servizi di:

- Orientamento
- Mediazione al lavoro
- Intermediazione culturale

L’ Appaltatore deve fare richiesta scritta di riconoscimento credenziali del nuovo operatore all’Amministrazione, producendo il curriculum e il contratto di lavoro stipulando. In generale gli operatori devono possedere le seguenti credenziali:

1. possedere un’esperienza professionale di almeno un anno per gli orientatori e i mediatori; e di due anni per i coordinatori
2. possedere le competenze professionali richieste nell’allegato tecnico b del capitolato. Le competenze verranno valutate secondo i parametri delle schede di valutazione operatori (allegati 1 e 2)

Il punteggio minimo da raggiungere nella valutazione è di 20 punti. L’ufficio si riserva di valutare e concordare caso per caso la necessità di affiancamento anche nel caso sia raggiunto il punteggio minimo.

Riconoscimento di credenziali di operatori non in possesso dei requisiti richiesti

In caso di richiesta di autorizzazione ad operare di operatori non in possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione indicherà all’appaltatore una proposta di affiancamento (da svolgersi presso il Centro per l’Impiego) per l’acquisizione delle conoscenze-competenze necessarie a ricoprire la mansione, secondo quanto indicato dall’allegato tecnico B “Competenze operatori”. Il percorso di affiancamento sarà a carico dell’appaltatore.

Moduli da svolgere in affiancamento

Servizi di Orientamento		Durata
1	Conduzione di colloqui a finalità orientative e rapporti con la rete territoriale	Max 100h

Servizio di mediazione al lavoro		Durata
1	Conduzione di colloqui con persone e imprese per l'inserimento lavorativo (analisi posti di lavoro, costruzione progetto, etc)	Max 100h

Mediazione culturale	
Verranno accreditati solo operatori già in possesso di tutti i requisiti. Non è previsto pertanto nessun modulo di affiancamento. Solo nel caso in cui l'esperienza richiesta sia stata svolta in contesti diversi dai servizi per l'impiego, potranno essere previsti alcuni moduli formativi ad integrazione delle competenze carenti.	

Le attività dovranno essere registrate nell'apposita modulistica (all.3) e controfirmate dal coordinatore dei servizi durante l'affiancamento.

Si richiama in questo punto l'allegato Tecnico B al Capitolato.

**SERVIZI DI ORIENTAMENTO
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER OPERATORI**

Nome operatore :

TITOLI DI STUDIO		Punti	assegnati
Laurea in Scienze pedagogiche e psicologiche		10	
Laurea in Scienze storico-sociali, filologiche-letterarie, Filosofiche, politiche sociali		8	
Altre lauree, Diploma Educatore Professionale (3 anni), Diploma Assistente sociale		7	
Diploma di maturità		6	

TIPO DI FORMAZIONE	Durata	Punti	assegnati
Partecipazione con profitto a: corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione; master; corsi di perfezionamento; (con esame finale, riconosciuto dalla pubblica amministrazione, attinenti al profilo richiesto).	> 300h	12	
	< 300h	10	
Partecipazione a corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e perfezionamento (attinenti al profilo richiesto)	> 300h	9	
	< 300h	7	
Partecipazione a convegni e seminari e/o formazione interna (attinenti al profilo richiesto)	> 300h	6	
	< 300h	4	

ESPERIENZE PROFESSIONALI PER LA CANDIDATURA	Durata	Punti	assegnati
Esperienza specifica nel ruolo di "orientatore" con giovani e adulti in situazione di svantaggio	> 5 anni	20	
	da 2 a 5 anni	18	
	tra 1 e 2 anni	16	
Attività di orientamento con disoccupati giovani e adulti	> 5 anni	14	
	da 2 a 5 anni	12	
	tra 1 e 2 anni	10	
Attività di orientamento in situazioni analoghe	> 5 anni	14	
	da 2 a 5 anni	12	
	tra 1 e 2 anni	10	

PUBBLICAZIONI		Punti	assegnati
Valutate globalmente in base alla significatività per il profilo richiesto, alla quantità e alla tipologia		max. 4	

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE		Punti	assegnati

Valutate globalmente in base alla significatività per il profilo richiesto		max. 4	
--	--	--------	--

**SERVIZIO DI MEDIAZIONE AL LAVORO
SCHEMA DI VALUTAZIONE PER OPERATORI**

Nome operatore :

TITOLI DI STUDIO		Punti	assegnati
Laurea in Scienze pedagogiche e psicologiche		10	
Laurea in Scienze storico-sociali, filologiche-letterarie, Filosofiche, politiche sociali		8	
Altre lauree, Diploma Educatore Professionale (3 anni), Diploma Assistente sociale		7	
Diploma di maturità		6	

TIPO DI FORMAZIONE	Durata	Punti	assegnati
Partecipazione con profitto a: corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione; master; corsi di perfezionamento; (con esame finale, riconosciuto dalla pubblica amministrazione, attinenti al profilo richiesto).	> 300h	12	
	< 300h	10	
Partecipazione a corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e perfezionamento (attinenti al profilo richiesto)	> 300h	9	
	< 300h	7	
Partecipazione a convegni e seminari e/o formazione interna (attinenti al profili richiesto)	> 300h	6	
	< 300h	4	

ESPERIENZE PROFESSIONALI PER LA CANDIDATURA	Durata	Punti	assegnati
Esperienza specifica nel ruolo di "mediatore" al lavoro di persone disabili e in situazione di svantaggio	> 5 anni	20	
	da 2 a 5 anni	18	
	tra 1 e 2 anni	16	
Attività di mediazione al lavoro con disoccupati giovani e adulti	> 5 anni	14	
	da 2 a 5 anni	12	
	tra 1 e 2 anni	10	
Attività analoghe	> 5 anni	14	
	da 2 a 5 anni	12	
	tra 1 e 2 anni	10	

PUBBLICAZIONI		Punti	assegnati
Valutate globalmente in base alla significatività per il profilo richiesto, alla quantità e alla tipologia		max. 4	

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE		Punti	assegnati
Valutate globalmente in base alla significatività per il profilo richiesto		max. 4	

Operatore in affiancamento:.....per l'erogazione dei servizi di:

- Orientamento
- Mediazione al lavoro

Data e Firma Coordinatore:.....

Data	Sede svolgimento	Attività svolte	N. ore	Firma coordinatore